SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie** *speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreti attuativi dei commi 5 e 9 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

05A07822-7823

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2005.

Indizione del *referendum* per il distacco del comune di Lamon della regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, emessa in data 3 maggio 2005 e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di referendum ex art. 132, secondo comma, della Costituzione, formulata con deliberazione del consiglio comunale di Lamon, per il distacco di detto comune, attualmente in provincia di Belluno, dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige;

Vista la sentenza n. 334 del 28 ottobre - 10 novembre 2004 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui prescrive che la richiesta di un comune (o di una provincia) di distacco da una regione ed aggregazione a un'altra regione debba essere corredata anche delle deliberazioni di altri comuni (o di altre province), ed ha altresì affermato il principio che l'espressione «popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati», utilizzata dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione - nel testo come modificato e integrato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - ai fini della individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi con referendum sulla proposta di variazione territoriale, deve intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto, nel territorio del comune di Lamon, il referendum popolare per il distacco del predetto Comune dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 30 ottobre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

05A07899

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2005.

Dichiarazione dello stato di criticità in relazione all'epidemia di febbre emorragica di Marburg in atto nella Repubblica d'Angola.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 e, in particolare, l'art. 4, comma 2, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 28 luglio 2005 con la quale il Direttore di Medici con l'Africa Cuamm, ha rappresentato la necessità di fornire sostegno agli ospedali della provincia di Uige (Angola), interessata dall'epidemia del virus di Marburg;

Considerato che nel territorio della Repubblica d'Angola è in atto un'epidemia di febbre emorragica di Marburg caratterizzata da un elevato tasso di contagiosità e di letalità;

Considerato, altresì, che tale situazione di grave criticità rende necessario disporre per ogni utile e indilazionabile iniziativa volta a fornire un valido supporto alle popolazioni locali interessate;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa attivamente alle azioni di assistenza alle popolazioni colpite da eventi di particolare gravità;

Tenuto conto che gli interventi necessari non possono essere realizzati con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano nella fattispecie i presupposti previsti dalla normativa sopra richiamata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, è dichiarato lo stato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2005 in relazione al territorio della Repubblica d'Angola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07887

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2005.

Dichiarazione di evento di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nella città di Colonia in occasione della «XX Giornata Mondiale della Gioventù».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 e, in particolare, l'art. 4, comma 2, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel mese di agosto 2005 si svolgerà nella città di Colonia la «XX Giornata Mondiale della Gioventù»;

Considerato che è prevista la presenza di migliaia di fedeli provenienti da più parti del mondo, di cui circa 120.000 italiani;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per il necessario supporto ai predetti fedeli italiani che parteciperanno alla manifestazione;

Vista la nota della Conferenza Episcopale Italiana del 20 luglio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, la «XX Giornata Mondiale della Gioventù» che si svolgerà nella città di Colonia, fino al 21 agosto 2005, è dichiarata evento di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07888

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile in favore della Repubblica d'Angola. (Ordinanza n. 3451).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 e, in particolare, l'art. 4, comma 2, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2005 nel quale si rappresenta lo stato di grave criticità in atto nella Repubblica dell'Angola in relazione alla grave epidemia di febbre emorragica di Marburg in atto;

Considerato che per contribuire alla risoluzione del predetto contesto di criticità il Dipartimento della protezione civile è in grado di fornire fondamentali contributi connessi all'elevata caratterizzazione specialistica ed operativa delle proprie risorse umane e strumentali;

Ritenuto necessario, al fine di coadiuvare la Repubblica d'Angola, avviare ogni iniziativa utile ad assicurare le attività di soccorso per contrastare la predetta epidemia;

Considerato, pertanto, che per avviare tale attività di soccorso, la prima assistenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi in esame occorre inviare risorse umane e materiali, nonché attivare le componenti del Servizio nazionale della protezione civile;

Vista la nota del 20 luglio 2005, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assicurare il necessario coordinamento con le attività del Ministero degli affari esteri, ha partecipato al predetto Dicastero il proprio intendimento di porre in essere ogni necessaria azione in relazione all'epidemia in atto nella Repubblica d'Angola;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare ogni utile intervento in favore della popolazione della Repubblica d'Angola colpita dalla grave epidemia di febbre emorragica di Marburg in atto nel predetto territorio, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a porre in essere le iniziative necessarie, anche mediante acquisizione ed utilizzazione di beni e materiali.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è, altresì, autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle autorità locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata.

3. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, può derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07889

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2005.

Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891, e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicità annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima. I tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della citata legge, nella determinazione dei suddetti tassi, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo;

Considerato che, i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di riferimento;

Tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera del Consiglio direttivo della BCE del 5 giugno 2003, è stato fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 2,00 per cento;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 891 del 1986, il quale, al comma 1, prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli Istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema generale di Convenzione tra Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891;

Considerato che nel predetto schema di Convenzione, all'art. 12, è stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti di credito per i compiti da essi svolti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 con il quale è stato approvato lo schema di atto modificativo delle Convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito, ai sensi della legge n. 891;

Visto l'art. 7-*bis* della legge n. 891 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto l'art. 5 ai sensi del quale il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in particolare, la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a.);

Visti il comma 4, lettera *g)*, e il comma 5, dell'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 che, rispettivamente, trasferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze le attività e le passività inerenti agli interventi di cui alla legge n. 891 e dispongono che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto, altresì l'art. 4, comma 2, del predetto decreto ministeriale del 5 dicembre 2003, il quale prevede, tra l'altro, che per l'esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.a. provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 il tasso di interesse, da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e 3, all'art. 5, comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, è determinato nella misura del 3,00 per cento.

Art. 2.

Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A07898

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 luglio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente nella commissione di certificazione di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI AOSTA

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 riguardante gli organi di certificazione;

Visto il decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo all'istituzione delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e presso le province ai sensi della normativa succitata;

Visto il decreto, del direttore della Direzione regionale del lavoro di Aosta, n. 143 del 2 febbraio 2005 con cui i sigg. Avenoso Francesco e Petroz Adriana sono stati nominati membro effettivo e membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.P.S. nella commissione di certificazione;

Viste le dimissioni rassegnate dai sigg. Avenoso Francesco e Petroz Adriana in data 16 giugno 2005;

Decreta:

Il signor Filippetto Giorgio e la sig.ra Pasqualotto Elena vengono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza dell'I.N.P.S. nella commissione di certificazione, di cui al decreto legislativo n. 276/2003, in sostituzione dei sig.ri Avenoso Francesco e Petroz Adriana dimissionari.

Aosta, 4 luglio 2005

Il direttore regionale: CORSI

05A07775

DECRETO 19 luglio 2005.

Modifica del decreto 14 dicembre 2004 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni per i lavoratori dell'edilizia della provincia di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il D.D. n. 5397 del 26 luglio 2004 di ricostituzione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni per i lavoratori dell'edilizia della provincia di Napoli per il quadriennio 2004-2008;

Visto il proprio decreto n. 10472 del 14 dicembre 2004 con il quale il dott. Sorrentino Gaetano è stato nominato vice-presidente del citato organismo, in rappresentanza dell'INPS ed in sostituzione della dott.ssa Petrone Clelia;

Vista la nota n. 41811 del 20 giugno 2005 con la quale la sede provinciale INPS di Napoli chiede di sostituire il citato dirigente con la dott.ssa Zaccaria Gabriella, nata a Salerno il 28 agosto 1955, in seno alla citata commissione;

Ravvisata la necessità di aderire alla succitata richiesta;

Decreta:

A parziale modifica del decreto direttoriale n. 10472 del 14 dicembre 2004 si dispone quanto segue:

la dott.ssa Zaccaria Gabriella, nata a Salerno il 28 agosto 1955, è nominata membro supplente della commissione indicata in epigrafe, in rappresentanza dell'INPS ed in sostituzione del dott. Sorrentino Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Napoli, 19 luglio 2005

Il direttore regionale: UVA

05A07778

DECRETO 19 luglio 2005.

Modifica del decreto 14 dicembre 2004 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria della provincia di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975, recante norme sulla composizione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il D.D. n. 545 del 27 gennaio 2004 di ricostituzione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni per i lavoratori dell'industria della provincia di Napoli per il quadriennio 2004-2008;

Visto il proprio decreto n. 10467 del 14 dicembre 2004 con il quale il dott. Sorrentino Gaetano è stato nominato membro supplente del citato organismo, in rappresentanza dell'INPS;

Vista la nota n. 41810 del 20 giugno 2005 con la quale la sede provinciale INPS di Napoli chiede di sostituire il citato dirigente con la dott.ssa Zaccaria Gabriella, nata a Salerno il 28 agosto 1955, in seno alla citata commissione;

Ravvisata la necessità di aderire alla succitata richiesta;

Decreta:

A parziale modifica del decreto direttoriale n. 10467 del 14 dicembre 2004 si dispone quanto segue:

la dott.ssa Zaccaria Gabriella, nata a Salerno il 28 agosto 1955, è nominata membro supplente della commissione indicata in epigrafe, in rappresentanza dell'INPS ed in sostituzione del dott. Sorrentino Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Napoli, 19 luglio 2005

Il direttore regionale: UVA

05A07779

DECRETO 22 luglio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Economica a r.l.», in Costa Masnaga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto il verbale in data 20 maggio 2002 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «L'Economica a r.l.» con sede in Costa Masnaga ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Mauri Liviano;

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati in data 29 marzo 2005;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del sopracitato art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale espresso nella riunione del 25 maggio 2005;

Decreta:

Il rag. Zucchi Claudio nato a Mandello Del Lario il 29 dicembre 1938, ragioniere commercialista con studio in Lecco piazza Affari n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa L'Economica a r.l. con sede in Costa Masnaga, costituita in data 29 gennaio 1999, repertorio n. 172551 per rogito notaio dott. Donegana Pier Luigi di Oggiono, in sostituzione del sig. Mauri Liviano.

Lecco, 22 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente
GALEAZZI

05A07777

DECRETO 22 luglio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di ventotto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista la documentazione in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e preso atto delle visure camerali acquisite da cui risulta che le società cooperative appresso indicate non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3.

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal registro delle imprese:

1. Società cooperativa «C.L.E.A.T.», con sede legale in Taranto - via Principe Amedeo n. 94, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Palmieri di Taranto in data 14 marzo 1962, repertorio n. 20198, raccolta n. //, posiz. B.U.S.C. n. 137/78460, codice fiscale n. 90008300734 - registro società n. 2615;

2. Società cooperativa «San Marco», con sede legale in Taranto - via Lago di Scanno n. 8, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Palmieri di Taranto in data 3 marzo 1964, repertorio n. 23776, raccolta n. //, posiz. B.U.S.C. n. 269/96361, codice fiscale n. 80022360731, registro società n. 2829;

3. Società cooperativa «L'Olivo Avetranese», con sede legale in Avetrana (Taranto) - piazza Vittorio Veneto n. 10, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 17 febbraio 1971, repertorio n. 12012, raccolta n. //, posiz. B.U.S.C. n. 657/114907, codice fiscale n. 00265160739, R.E.A. n. 58120;

4. Società cooperativa «Socialcasa», con sede legale in Montemesola (Taranto) - via Rimembranze n. 60, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Gentile di Taranto in data 26 gennaio 1973, repertorio n. 113004, raccolta n. //, posiz. B.U.S.C. n. 743/ 123416, codice fiscale n. 90004180734, registro società n. 3615;

5. Società cooperativa «Lora», con sede legale in Taranto - via Ovidio n. 22, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 21 maggio 1975, repertorio n. 159033, raccolta n. 7692, posiz. B.U.S.C. n. 1037/140298, codice fiscale n. 80019160730, registro società n. 4241;

6. Società cooperativa «San Cristoforo», con sede legale in Lizzano (Taranto) - via Silvio Pellico n. 116, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise di Taranto in data 11 novembre 1981, repertorio n. 30793, raccolta n. 8344, posiz. B.U.S.C. n. 1471/190886, codice fiscale n. 00449530732, R.E.A. n. 72007;

7. Società cooperativa «La Conchiglia», con sede legale in Taranto - via Machiavelli, pal. A, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 28 giugno 1983, repertorio n. 171474, raccolta n. 11396, posiz. B.U.S.C. n. 1563/200368, codice fiscale n. 00884110735, registro società n. 6465;

8. Società cooperativa «Nuova Solidarietà», con sede legale in Manduria (Taranto) - piazza Ciraci n. 10, costituita per rogito notaio dott. Aldo Gargano di Manduria in data 27 ottobre 1983, repertorio n. 59, raccolta n. 14, posiz. B.U.S.C. n. 1587/201587, codice fiscale n. 00889920732, R.E.A. n. 80871;

9. Società cooperativa «Agritecnica», con sede legale in Massafra (Taranto) - via La Rotonda n. 35, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 13 febbraio 1984, repertorio n. 4673, raccolta n. //, posiz. B.U.S.C. n. 1602/204038, codice fiscale n. 00911490738, R.E.A. n. 109425;

10. Società cooperativa «Arcade», con sede legale in Grottaglie (Taranto) - via Firenze n. 37, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso di Lecce in data 6 marzo 1984, repertorio n. 17194, raccolta n. 7699, posiz. B.U.S.C. n. 1617/205257, codice fiscale n. 00919820738, R.E.A. n. 82150;

11. Società cooperativa «Nuova Dimensione», con sede legale in Manduria (Taranto) - via Nicotera n. 61, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 3 dicembre 1984, repertorio n. 121989, raccolta n. 32118, posiz. B.U.S.C. n. 1674/211200, codice fiscale n. 00953470739, R.E.A. n. 84409;

12. Società cooperativa «Edil Meccanica», con sede legale in Taranto - via Emilia n. 215, costituita per rogito notaio dott. Ettore Leccese di Taranto in data 22 gennaio 1986, repertorio n. 2951, raccolta n. 1120, posiz. B.U.S.C. n. 1763/219368, codice fiscale n. 01003400734, R.E.A. n. 87084;

13. Società cooperativa «Camar», con sede legale in Taranto - via Blandamura n. 56, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Taranto in data 15 luglio 1986, repertorio n. 13690, raccolta n. 5349, posiz. B.U.S.C. n. 1830/223334, codice fiscale n. 00768780736, R.E.A. n. 88483;

14. Società cooperativa «Agricola San Domenico», con sede legale in Martina Franca (Taranto) - via Scanno n. 16, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca in data 28 novembre 1986, repertorio n. 23225, raccolta n. 7673, posiz. B.U.S.C. n. 1883/226482, codice fiscale n. 00775930738, R.E.A. n. 89676;

15. Società cooperativa «Luigi Einaudi», con sede legale in Taranto - via Aragoste, 23, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise di Taranto in data 6 febbraio 1987, repertorio n. 41079 raccolta n. 11325, posiz. B.U.S.C. n. 1899/226909, codice fiscale n. 00782700736, R.E.A. n. 89568;

16. Società cooperativa «C.L.D.», con sede legale in Lizzano (Taranto) - via Alessandro Volta n. 29, costituita per rogito notaio dott. Angelo Raffaele Quaranta di Taranto in data 8 settembre 1988, repertorio n. 8800, raccolta n. 2897, posiz. B.U.S.C. n. 2022/237295, codice fiscale n. 01763020730, R.E.A. n. 94060;

17. Società cooperativa «Edilfutura», con sede legale in Lizzano (Taranto) - via Luigi di Savoia n. 10, costituita per rogito notaio dott. Angelina Latorraca di Taranto in data 12 dicembre 1988, repertorio n. 15853, raccolta n. 1580, posiz. B.U.S.C. n. 2048/239485, codice fiscale n. 01855730733, R.E.A. n. 99395;

18. Società cooperativa «C.E.A.», con sede legale in Manduria (Taranto) - via de Ferraris n. 8, costituita per rogito notaio dott. Aldo Gargano di Manduria in data 23 luglio 1990, repertorio n. 17858, raccolta n. //, posiz. B.U.S.C. n. 2127/249573, codice fiscale n. 01088820731, R.E.A. n. 98041;

19. Società cooperativa «Intedil», con sede legale in Manduria (Taranto) - via Manfredi n. 50, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 9 gennaio 1990, repertorio n. 148641, raccolta n. 38278, posiz. B.U.S.C. n. 2138/249951, codice fiscale n. 01800920736, R.E.A. n. 97255;

20. Cooperativa «Il Futuro», con sede legale in Torricella (Taranto) - via T. Minniti, n. 18, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava in data 25 maggio 1998, repertorio n. 21123, raccolta n. 7147, posiz. B.U.S.C. n. 2566/283160, codice fiscale n. 02203520735, R.E.A. n. 131654;

21. Cooperativa «Perrini», con sede legale in Martina Franca (Taranto) - via Alberobello n. 288, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 1° giugno 1995, repertorio n. 21656, raccolta n. 8285, posiz. B.U.S.C. n. 2394/271911, codice fiscale n. 02054860735, R.E.A. n. 108025;

22. Cooperativa «Ars et labor», con sede legale in Pulsano (Taranto) - Lungo degli Aborigeni n. 10, costituita per rogito notaio dott.ssa Vittoria Calvi di Pulsano in data 30 novembre 1994, repertorio n. 39257, raccolta n. //, posiz. B.U.S.C. n. 2370/270208, codice fiscale n. 02010220735, R.E.A. n. 106768;

23. Cooperativa «L'Arca», con sede legale in Monteiasi (Taranto) - via Roma n. 49, costituita per rogito notaio dott.ssa Luciana Chirizzi di Grottaglie in data 5 giugno 1991, repertorio n. 10814, raccolta n. 2837, posiz. B.U.S.C. n. 2308/264349, codice fiscale n. 01866850736, R.E.A. n. 102435;

24. Cooperativa «Europa P.S.C.», con sede legale in Taranto - via Maturi n. 28 - costituita per rogito notaio dott.ssa Angelina Latorraca di Lizzano in data 25 febbraio 1993, repertorio n. 36094, raccolta n. 4984, posiz. B.U.S.C. n. 2299/263531, codice fiscale n. 01916910738, R.E.A. n. 103252;

25. Cooperativa «C.F.M. Costruzioni», con sede legale in Manduria (Taranto) - via X Fanteria, n. 32 - costituita per rogito notaio dott. Aldo Gargano di Manduria in data 7 aprile 1993, repertorio n. 25550, raccolta n. //, posiz. B.U.S.C. n. 2297/263529, codice fiscale n. 01922560733, R.E.A. n. 105610;

26. Cooperativa «Italia 2000», con sede legale in Manduria (Taranto) - via A. De Ferraris n. 8, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 11 novembre 1991, repertorio n. 157312, raccolta n. 40300, posiz. B.U.S.C. n. 2265/26 1109, codice fiscale n. 01869940732, R.E.A. n. 100610;

27. Cooperativa «Airone», con sede legale in Taranto - via Galeso n. 40/A, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Vinci di Taranto in data 22 ottobre 1990, repertorio n. 33799, raccolta n. 10716, posiz. B.U.S.C. n. 2153/251227, codice fiscale n. 01847360730, R.E.A. n. 98912;

28. Cooperativa «Ever Green», con sede legale in Taranto - via Bruno Buozzi n. 115/1, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 20 settembre 1991, repertorio n. 39136, raccolta n. 5213, posiz. B.U.S.C. n. 2214/256152, codice fiscale n. 90025100737, R.E.A. n. 100351.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro di Taranto.

Servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale pedonale Bestat n. 33 - formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

In difetto, decorso il termine di cui sopra, si provvederà alla comunicazione di rito al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la conseguente cancellazione delle società cooperative o enti mutualistici innanzi elencati.

Taranto, 22 luglio 2005

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

05A07832

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 luglio 2005.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.r.l. Socimi Sarda, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 settembre 1993 con cui la S.r.l. Socimi Sarda con sede legale in Milano via della Moscova n. 44/1 è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari straordinari la prof.ssa Maria Martellini, l'ing. Antonio Bugini e l'ing. Andrea Carli;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale il prof. Marco Lacchini, l'avv. Carlo Bucalo ed il dott. Riccardo Strada sono stati nominati commissari liquidatori della società sopra indicata;

Visto il provvedimento in data 3 febbraio 2003 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale del Piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 19 aprile 2005 con la quale i commissari comunicano che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale depositato e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Socimi Sarda;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Socimi Sarda;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Socimi Sarda con sede legale in Milano via della Moscova n. 44/1.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

05A07897

DECRETO 29 luglio 2005.

Istituzione di diritti di segreteria relativi all'introduzione del tachigrafo digitale nel settore del trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione della tabella *B* allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sulle attività certificative per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997, concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti e servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri ed albi

e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001 e 10 giugno 2003 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle *A* e *B*, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visto il decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 con il quale sono state aggiornate le tariffe dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Ritenuto necessario provvedere alla integrazione dell'elenco dei diritti di segreteria di cui alla richiamata tabella *B* del decreto interministeriale 29 novembre 2004, in conseguenza della attribuzione alle camere di commercio delle competenze in materia di tachigrafi;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, del Ministro per le attività produttive il quale, in applicazione degli articoli 20 e 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, esercita in materia il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti riferiti;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 11 marzo 2005, il quale, in attuazione dell'art. 3 del decreto ministreriale n. 361, già richiamato, disciplina le modalità di omologazione, le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo, e individua nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e nella Camera Valdostana delle imprese e delle professioni le autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche;

Visto l'art. 4 del già richiamato decreto n. 361 il quale attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla Camera di commercio Valdostana delle imprese e delle professioni, il compito di accertare la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati, di accertare la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati, alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione, di accertare la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, in sede di montaggio, di riparazione, verificazione e controllo;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 2005, con il quale sono state disciplinate le modalità di rilascio delle carte tachigrafiche;

Ritenuto necessario istituire diritti di segreteria per i servizi espletati in materia dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura e dalla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni;

Decreta:

Sono approvati i diritti di segreteria sotto indicati che vanno ad integrare l'elenco dei diritti di cui alla tabella *B*, allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 classificati al punto 11) di detta tabella sotto il titolo;

11	TACHIGRAFO DIGITALE	
11.1	Autorizzazione centri tecnici	
11.1.1.	prima autorizzazione	€ 370,00
11.1.2	autorizzazioni successive	€ 260,00
11.1.3	rinnovo annuale autorizzazione	€ 185,00
11.2	Carta tachigrafica	
11.2.1	rilascio carta tachigrafica	€ 37,00
11.2.2	rinnovo carta tachigrafica	€ 37,00
11.2.3	sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa	€ -
11.2.4	sostituzione di carta tachigrafica per altre cause	€ 37,00

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale
per il commercio, le assicurazioni e i servizi
del Ministero delle attività produttive
SPIGARELLI

L'ispettore capo
dell'ispettorato generale per la finanza
delle pubbliche amministrazioni
del Ministero dell'economia e delle finanze
GRISOLIA

05A07916

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2005.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, fino ad ora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale dell'11 agosto 1968, con il quale é stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» ed é stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata dalla Regione Marche in data 15 luglio 2005, protocollo n. 61635 con la quale viene espresso parere favorevole, nell'ambito della richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», a che si proceda, allo stato attuale, alla sola riduzione del valore minimo dell'acidità totale previsto all'art. 6 del disciplinare stesso, per la tipologia «Rosso Piceno» da 5 g/l a 4,5g/l, nonché per la tipologia «Rosso Piceno» Superiore da 5 g/l a 4,5g/l;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della Regione o Provincia autonoma competente per territorio, la Sezione amministrativa del Comitato stesso proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» per le sotto elencate tipologie, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, riconosciuto con decreto ministeriale 11 agosto 1968 e successive modifiche, è ridotto, in via definitiva, come appresso specificato:

«Rosso Piceno» - acidità totale minima: 4,5 g/l;

«Rosso Piceno» Superiore - acidità totale minima: 4,5 g/l.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vendemmiale 2005-2006 per la tipologia «Rosso Piceno» e dalla campagna vendemmiale 2004-2005 per la tipologia «Rosso Piceno» Superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 26 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07782

DECRETO 26 luglio 2005.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 5 maggio 1997, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda inoltrata dal Consorzio tutela vini Assisi in data 14 maggio 2003 intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi»;

Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della Regione Umbria del 15 novembre 2004, protocollo n. 0176194;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Assisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Assisi»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi», approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole del 5 maggio 1997 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I produttori che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Assisi», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli Organi tecnici della regione Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Assisi», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ASSISI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Assisi» Bianco;

«Assisi» Grechetto;

«Assisi» Rosso, Rosato e Novello;

«Assisi» Cabernet sauvignon;

«Assisi» Cabernet sauvignon riserva;

«Assisi» Merlot;

«Assisi» Merlot riserva;

«Assisi» Pinot nero;

«Assisi» Pinot nero riserva.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Assisi» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica di vitigni:

«Assisi» bianco.

Trebbiano dal 50% al 70%; Grechetto 10% minimo, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni. a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 40%.

«Assisi» Grechetto.

Grechetto minimo 85%: possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

«Assisi» Rosso, Rosato e Novello.

Sangiovese dal 50% al 70%; Merlot dal 10% al 30%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni. a bacca di colore nero, raccomandati e/o autorizzati per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 40%.

«Assisi» Cabernet sauvignon (anche nella tipologia riserva).

Cabernet sauvignon minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni. a bacca di colore analogo. raccomandati e/o autorizzati per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

«Assisi», Merlot (anche nella tipologia riserva).

Merlot minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca dì colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

«Assisi», Pinot nero (anche nella tipologia riserva).

Pinot nero minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

L'area di produzione dei vini D.O.C. «Assisi» comprende parte dei territori comunali di: Assisi. Perugia e Spello.

L'area del vino D.O.C. è così delimitata:

A iniziare da Pianello q. 229 s.l.m. in direzione ovest fino a loc. Colonnetta q. 234 quindi continuando per la stessa strada si passano le q. 252 e 262, al bivio si continua sulla destra passando Osteria q. 254 e 248. Passato il bivio per Piccione si lascia sulla destra il podere Ravagliano e q. 247 fino al ponte di Rio Piccolo, quindi si scende lungo il corso del Rio attraversando il pod. Passolacasa q. 226 fino ad incrociare la strada che conduce a Osteria q. 279 lungo la str. Fabrianese. Si continua lungo la stessa strada passando il pod. Capeneto, la Maestà, al bivio si segue la direzione S. Egidio fino

all'incrocio con la strada in terra che conduce a Ginestrella Vecchia. Presa la strada in terra si prosegue verso valle passando q. 215 fino al Fosso Richiavo. si segue il corso dell'acqua passando le q. 203, 201, 198, fino al pod. Casella e all'incrocio, quindi si segue la strada a sinistra che costeggia il podere dell'Ospedale e q. 199, si risale in direzione casa Palombaro e S. Egidio, q. 248. All'incrocio si segue la strada asfaltata verso destra, q. 228, pod. Fonte fino al Fosso Macara q. 207. Quindi, a sinistra, si risale il corso del fosso, q. 209. Al bivio si gira a destra q. 211, si passa c. Bacchi, q. 210. Si costeggia la Cagnola fino a raggiungere il confine amministrativo del comune di Assisi.

Si segue il confine in direzione est e quindi proseguendo a sud passando tra il comune di Bastia e la fraz. S. Maria d. Angeli attraverso Pozzo Morto, Case Sergiacomi, Maestà di Verna e si prosegue lungo il confine amministrativo dei comuni di Assisi e Bastia in direzione Costano, Fonte S. Francesco, quindi sempre lungo il confine amministrativo in direzione Tor d'Andrea attraversando il canale del Casino in direzione casa Uccelli, casa Franchi, attraversando il torrente Ose, q. 186, casa Angelini, casa Marini, q. 187, pod. Spoletini, pod. Panbuffetti in loc. Fornace q. 188.

Quindi si entra nel comune di Spello risalendo il torrente Ose, si attraversa la strada per Cannara e si prosegue fino al Molinaccio, q. 191 e l'incrocio con la strada per Limiti, quindi proseguendo in questa direzione si passa q. 192 e q. 193. Si attraversa la strada per Spello e si prosegue in direzione F. te Zucca, q. 196 e q. 197 dove a destra si prosegue per q. 199 e C. della Botte q. 199 e q. 202 e Scuola. Quindi si prosegue in direzione C.na Piermarini, q. 205, q. 204, torrente Chiona, fino al confine amministrativo con il comune di Foligno, q. 208.

Si risale il t. Chiona lungo il confine amministrativo tra Spello e Foligno fino ad incrociare la ferrovia, q. 227, quindi si prosegue la via ferrata in direzione est per poi risalire nuovamente il confine di comune con Foligno, q. 229, q. 233, c. Antonelli q. 248, q. 342 e S. Caterina in direzione S. Lorenzo Vecchio. Percorrendo ancora verso nord il confine amministrativo tra Spello e Foligno si passa q. 510, q. 410, q. 522 c. Maricolle, q. 498, q. 578, q. 580, M. Ciano, Caprareccia, q. 624 in prossimità di F.te Ornello q. 703, q. 694, M. Cupacci, q. 791, c. Ruozzi. Si prosegue percorrendo il confine amministrativo del c. di Spello con quello di Valtopina, q. 785, Monte Pasano, q. 789, q. 588 e discendendo il f.so delle Santelle, q. 515, q. 488, q. 468, q. 452, q. 444 fino all'innesto con il f.so dell'Anna. Si risale il fosso dell'Anna limmo ad entrare nel comune di Assisi, percorrendo il confine amministrativo di questo comune con quello di Valtopina, M. di Pollo, q. 461, Castel Vecchio, q. 491. Lasciando Notiano a sinistra si prosegue passando q. 583, q. 526, q. 586 sempre lungo il confine di comune che passa tra il Falcione e c.le Garofano, q. 589, 531, q. 505 in prossimità del Rio. Si risale il confine di Assisi lungo il Rio lasciando le Silve sulla sinistra, q. 678, q. 715, si prosegue lasciando c. Selvalonga a destra, si risale ancora il confine comunale q. 899, q. 889, c. il Monte q. 827 q. 800, q. 770, q. 763, Bandita Cilleni, q. 771. Si lascia il confine comunale e si prosegue lungo la strada per c. Canonica, q. 795, q. 781, c. il Colle, c. M. Sabatini, Maestà, q. 769, q. 775, c. Papa, q. 792, c. Margheritella, c.se Montecchiello Catecuccio, q. 790.

Sulla strada provinciale si prosegue in direzione Morano fino ad incontrare nuovamente il confine amministrativo di Assisi il quale viene percorso passando per M. Mazzolo dove si prosegue a sinistra passando per q. 611, q. 594, q. 735, q. 703 lasciando c. Italiani sulla destra, q. 667, q. 665, q. 641. Le Casaccie, q. 622. Si prosegue lungo la strada comunale c. Cesola, q. 592. Percorrendo ancora il confine amministrativo del comune di Assisi con quello di Valfabbrica in direzione sud, si passa q. 416. La Casella, q. 350, La Badia, q. 390. Sempre lungo il confine comunale di Assisi, si percorre per un tratto la strada che proviene da Valfabbrica, q. 421, q. 555, si attraversa il f.so di Capannaccio, q. 375, La Casicola, e si prosegue lungo il confine comunale in direzione Casella II, q. 614. Quindi, ancora lungo il confine di comune, si discende il f.so Scuro, c. Palazzetta II, q. 417 e si attraversa il podere dei pini, si discende il fosso fino al fiume Chiascio discendendo su questo fino alla fraz. Pianello da cui è iniziata la descrizione analitica dei confini dell'area indicata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Assisi» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i terreni di favorevole esposizione rientranti nella fascia collinare e pedocollinare, compresa tra i 180 m e 750 m s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 3000 ceppi per ettaro. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ed i titoli alcolimetrici volumici naturali minimi delle uve alla vendemmia devono essere i seguenti:

Assisi	Resa uva t/ha	Titolo alcol. naturale min.
«Assisi» Bianco	12	10,50% vol.
«Assisi» Grechetto	8,5	11,00% vol.
«Assisi» Rosato	10	11,00% vol.
«Assisi» Novello	10	11,00% vol.
«Assisi» Rosso	10	11,50% vol.
«Assisi» Cabernet sauvignon	10	12,00% vol.
«Assisi» Cabernet sauvignon riserva	10	12,50% vol.
«Assisi» Merlot	10	12,00% vol.
«Assisi» Merlot riserva	10	12,50% vol.
«Assisi» Pinot nero	10	12,00% vol.
«Assisi» Pinot nero riserva	10	12,50% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione totale non superi il 20% i limiti medesimi.

Fermo restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa in vino superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre al 75%, decade il diritto della denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate internamente al territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3. È consentito che dette

operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi da parte di ditte che ne facciano richiesta e che dimostrino che da almeno tre anni, precedenti alla data del decreto di riconoscimento d.o.c. «Assisi» hanno effettuato le dette operazioni nelle cantine interessate.

L'imbottigliamento deve essere effettuato all'interno della provincia di Perugia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino a denominazione di origine controllata «Assisi», rosso e quello con l'indicazione del vitigno, se sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi in botte di legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia, può portare la qualificazione «riserva».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Assisi» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Assisi» Bianco:

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdognoli;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Assisi» Grechetto:

colore: giallo paglierino, tenue;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo. fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Assisi» Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Assisi» Novello:

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

odore: fruttato persistente;

sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Assisi» Rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico, profumato;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Assisi» Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto. corposo, armonico, intenso, persistente e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Assisi» Cabernet sauvignon riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso, persistente e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g./l.;

«Assisi» Merlot:

colore: rosso rubino intenso, talvolta con lievi riflessi violacei;

odore: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto. di corpo, vellutato, armonico, intenso e persistente.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Assisi» Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso, talvolta con lievi riflessi tendenti al granato;

odore: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Assisi» Pinot nero:

colore: rosso granato tendente al porpora;

odore: caratteristico di vitigno, intenso, persistente;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Assisi» Pinot nero riserva:

colore: rosso granato tendente al porpora;

odore: caratteristico di vitigno, intenso, persistente;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Assisi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivaniente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché elencate nel disciplinare.

Art. 8.

La capacita'dei contenitori in vetro dei vini «Assisi» posti in commercio è compresa tra lo 0,187 e 3 litri e chiusi con tappo a vite fino a litri 0,250, tappo di sughero per gli altri formati.

05A07783

DECRETO 28 luglio 2005.

Proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per l'ammodernamento di pescherecci, riferiti al decreto ministeriale 8 marzo 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto l'allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;

Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2005;

Vista la nota delle Associazioni di categoria datata 19 luglio 2005 assunta al protocollo n. 200521874 con la quale è stato richiesto di prorogare i termini di presentazione delle domande di ammodernamento riferite al decreto ministeriale 8 marzo 2005;

Considerato che sulla base delle argomentazioni addotte dalle Associazioni corrono i presupposti di prorogare i predetti termini al fine di consentire una più ampia partecipazione possibile degli operatori della pesca;

Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativamente all'ammodernamento delle navi da pesca, i termini di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 8 marzo 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali relativo alle modalità di compilazione e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per l'ammodernamento di pescherecci, sono prorogati fino al 30 settembre 2005.

Art. 2.

Resta quant'altro stabilito dal decreto ministeriale 8 marzo 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

05A07900

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 luglio 2005.

Rettifica al decreto ministeriale 20 luglio 2005 relativo alla definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2005 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 sono stati definiti le modalità ed i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2005/2006;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice abbia a disposizione un totale di cento punti di cui venti riservati ai titoli;

Visto che, per mero errore materiale, al comma 4 dello stesso all'art. 5 non è stato fatto riferimento alle attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e che tale omissione comporta la impossibilità di attribuire da un minimo ad un massimo di punti e conseguentemente di raggiungere il totale di venti secondo quanto disposto al precedente comma 1;

Ritenuta la necessità e urgenza di provvedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale 20 luglio 2005 ed in particolare dell'art. 5, comma 4, perché sia chiarito quali titoli e corrispondenti punteggi concorrano alla valutazione complessiva dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche ed ostetriche;

Decreta:

All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2005 citato in premesse, è aggiunto il seguente periodo: «attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricompresse nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di 4 punti».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

Il Ministro: Moratti

05A07814

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 10 maggio 2005.

Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 10 maggio 2005, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità interno;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2004 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del collegio dei revisori dei conti in data 27 aprile 2005, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2004, espresso dall'ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2004 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 maggio 2005

Il presidente: Sepe

ALLEGATO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATE

Cat/Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	3.098.741,00	0,00	3.098.741,00	3.098.741,00	3.098.741,00	0,00
	Totale Cat. I	3.098.741,00	0,00	3.098.741,00	3.098.741,00	3.098.741,00	0,00
II-1	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	0,00	46,70	46,70	46,70	46,70	0,00
II-2	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-3	Partite di giro varie	0,00	210.983,48	210.983,48	210.983,48	210.983,48	0,00
II-4	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. II	0,00	211.030,18	211.030,18	211.030,18	211.030,18	0,00
III-1	Avanzo di Amministrazione	0,00	43.755,49	43.755,49	43.755,49	43.755,49	0,00
	Totale Cat. III	0,00	43.755,49	43.755,49	43.755,49	43.755,49	0,00
	TOTALE ENTRATE	3.098.741,00	254.785,67	3.353.526,67	3.353.526,67	3.353.526,67	0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONTO FINANZIARIO 2004
PARTE II - SPESA

Num.	Denominazione Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA – Previsione			Impegno				GESTIONE DEI RESIDUI				
	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
101	Compensi *"fissi"* spettanti ai Componenti del Consiglio	52.000,00	-7.000,00	45.000,00	24.923,60	20.076,40	45.000,00	0,00	19.697,07	22.736,42	0,00	22.736,42	-3.039,35
102	Compensi *"per la parte variabile"* spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	1.000.000,00	75.000,00	1.075.000,00	1.069.286,27	5.713,73	1.075.000,00	0,00	546,18	0,00	0,00	0,00	546,18
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D. L.vo 545/92)	155.000,00	10.000,00	165.000,00	133.263,54	31.736,46	165.000,00	0,00	4.618,20	4.618,20	0,00	4.618,20	0,00
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D. L.vo 545/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	2.000,00	0,00	2.000,00	1.697,84	0,00	1.697,84	302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	5.000,00	2.805,53	351,08	3.156,61	1.843,39	398,33	0,00	0,00	0,00	398,33
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	102.000,00	0,00	102.000,00	92.860,12	9.139,88	102.000,00	0,00	2.854,28	1.932,59	0,00	1.932,59	921,69
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	38.000,00	0,00	38.000,00	27.927,72	9.309,24	37.236,96	763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000,00	0,00	10.000,00	3.279,59	1.500,00	4.779,59	5.220,41	2.745,76	2.742,72	0,00	2.742,72	3,04
	TOTALE CATEGORIA I €	**1.364.000,00**	**78.000,00**	**1.442.000,00**	**1.356.044,21**	**77.826,79**	**1.433.871,00**	**8.129,00**	**30.859,82**	**32.029,93**	**0,00**	**32.029,93**	**-1.170,11**

Num.	Denominazione Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA – Previsione			Impegno				GESTIONE DEI RESIDUI				
	Categoria II - Trattamenti economici di attività	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio.	130.000,00	0,00	130.000,00	104.486,18	25.513,82	130.000,00	0,00	20.085,04	20.084,18	0,00	20.084,18	0,86
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	215.000,00	26.000,00	241.000,00	200.546,07	40.453,93	241.000,00	0,00	10.769,49	10.769,47	0,00	10.769,47	0,02
202 bis	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	55.000,00	0,00	55.000,00	44.615,73	10.384,27	55.000,00	0,00	4.158,96	4.158,96	0,00	4.158,96	0,00
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	116.000,00	0,00	116.000,00	93.031,29	22.968,71	116.000,00	0,00	11.193,91	11.086,06	0,00	11.086,06	107,85
	TOTALE CATEGORIA II €	**521.000,00**	**26.000,00**	**547.000,00**	**442.679,27**	**99.320,73**	**542.000,00**	**5.000,00**	**46.207,40**	**46.098,67**	**0,00**	**46.098,67**	**108,73**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2004

PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accesso	602.000,00	1.500,00	603.500,00	553.119,89	50.196,64	603.316,53	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impiant	10.000,00	0,00	10.000,00	7.607,02	906,80	8.513,82	1.486,18	4.353,94	0,00	0,00	0,00	4.353,94
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei local	40.000,00	0,00	40.000,00	24.213,50	10.400,00	34.613,50	5.386,50	13.215,50	8.408,00	0,00	8.408,00	4.807,50
304	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	116.000,00	16.000,00	132.000,00	106.167,99	25.832,01	132.000,00	0,00	8.004,73	8.004,73	0,00	8.004,73	0,00
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglic	10.000,00	0,00	10.000,00	2.940,70	537,90	3.478,60	6.521,40	1.836,90	1.836,90	0,00	1.836,90	0,00
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	20.000,00	0,00	20.000,00	18.562,81	0,00	18.562,81	1.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	5.000,00	0,00	5.000,00	66,56	0,00	66,56	4.933,44	1.556,26	1.503,29	0,00	1.503,29	52,97
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc	42.000,00	0,00	42.000,00	22.513,32	19.486,68	42.000,00	0,00	14.343,44	549,22	0,00	549,22	13.794,22
309	Spese per l' acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumc	20.000,00	1.000,00	21.000,00	19.730,00	949,44	20.679,44	320,56	1.491,80	1.110,42	0,00	1.110,42	381,38
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; pubblicazione dei relativi atti	126.000,00	**-111.000,00**	15.000,00	7.166,81	7.833,19	15.000,00	0,00	21.610,12	0,00	0,00	0,00	21.610,12
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	60.000,00	13.000,00	73.000,00	64.677,83	6.591,60	71.269,43	1.730,57	1.341,24	1.341,24	0,00	1.341,24	0,00
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	20.000,00	0,00	20.000,00	6.063,51	3.000,00	9.063,51	10.936,49	6.670,85	3.811,23	0,00	3.811,23	2.859,62
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	56.000,00	0,00	56.000,00	44.114,61	11.885,39	56.000,00	0,00	1.894,22	1.894,22	0,00	1.894,22	0,00
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	50.000,00	4.241,00	54.241,00	50.848,26	3.392,74	54.241,00	0,00	3.940,03	2.115,83	0,00	2.115,83	1.824,20
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	5.000,00	0,00	5.000,00	720,00	0,00	720,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	3.000,00	0,00	3.000,00	702,12	2.297,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III €	**1.185.000,00**	**-75.259,00**	**1.109.741,00**	**929.214,93**	**143.310,27**	**1.072.525,20**	**37.215,80**	**80.259,03**	**30.575,08**	**0,00**	**30.575,08**	**49.683,95**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2004

PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
NUM.	Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	28.741,00	**-28.741,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	0,00	211.030,18	211.030,18	125.214,52	85.768,96	210.983,48	46,70	4.861,38	0,00	4.861,38	4.861,38	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV €	**28.741,00**	**182.289,18**	**211.030,18**	**125.214,52**	**85.768,96**	**210.983,48**	**46,70**	**4.861,38**	**0,00**	**4.861,38**	**4.861,38**	**0,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

TOTALE PER CATEGORIA	COMPETENZE							RESIDUI				
	Previsione			Impegno								
	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	**1.364.000,00**	**78.000,00**	**1.442.000,00**	**1.356.044,21**	**77.826,79**	**1.433.871,00**	**8.129,00**	**30.859,82**	**32.029,93**	**0,00**	**32.029,93**	**-1.170,11**
CAT. II - Trattamenti economici di attività	**521.000,00**	**26.000,00**	**547.000,00**	**442.679,27**	**99.320,73**	**542.000,00**	**5.000,00**	**46.207,40**	**46.098,67**	**0,00**	**46.098,67**	**108,73**
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	**1.185.000,00**	**-75.259,00**	**1.109.741,00**	**929.214,93**	**143.310,27**	**1.072.525,20**	**37.215,80**	**80.259,03**	**30.575,08**	**0,00**	**30.575,08**	**49.683,95**
CAT. IV - Fondo Riserva	**28.741,00**	**-28.741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAT. IV - Partite di giro	**0,00**	**211.030,18**	**211.030,18**	**125.214,52**	**85.768,96**	**210.983,48**	**46,70**	**4.861,38**	**0,00**	**4.861,38**	**4.861,38**	**0,00**
TOTALE GENERALE €	**3.098.741,00**	**211.030,18**	**3.309.771,18**	**2.853.152,93**	**406.226,75**	**3.259.379,68**	**50.391,50**	**162.187,63**	**108.703,68**	**4.861,38**	**113.565,06**	**48.622,57**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2004

(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			**205.943,12**
Riscossioni	in c/competenza	3.098.741,00	
	entrate eventuali	206.654,70	
	interessi	4.375,48	3.309.771,18
Totale Riscossioni			**3.515.714,30**
Pagamenti	in c/competenza	2.853.152,93	
	in c/residui	108.703,68	
Totale Pagamenti			**2.961.856,61**
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			**553.857,69**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			**0,00**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	4.861,38	
	dell'esercizio	406.226,75	
Totale residui passivi			**411.088,13**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			**142.769,56**

05A07838

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova - Sezione staccata di Castiglione delle Stiviere.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Viste le note del 8 luglio 2005 e del 9 luglio 2005 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi ipotecari della Sezione Staccata di Castiglione delle Stiviere, nel giorno 8 luglio 2005;

Accertato che il mancato funzionamento della Sezione Staccata di Castiglione delle Stiviere, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali, è dipeso dall'interruzione del collegamento al sistema informativo centrale;

Visto il parere favorevole espresso dal Garante del Contribuente con nota prot. 1146 del 19 luglio 2005;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Mantova - Sezione Staccata di Castiglione delle Stiviere, nel giorno 8 luglio 2005 per l'intera giornata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 luglio 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A07784

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gynintimo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE
REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale all'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva della presente determinazione;

Visto il D.D. S.L.805/S.44/97.M 410/D 44 del 4 agosto 2004, con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva della presente determinazione, su richiesta della ditta Germo S.p.a. titolare della suddetta specialità medicinale;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Germo S.p.a., titolare della specialità medicinale, richiede la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva della presente determinazione;

ADOTTA
la seguente determinazione:

È revocato con decorrenza immediata il D.D. 805/S.44/97.M.410/D44 del 4 agosto 2004, limitatamente alle sotto elencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Germo S.p.a.:

Gynintimo

1 + 0,1% concentrato per soluzione vaginale flacone 150 ml - A.I.C. n. 035532011;

1 + 0,1% concentrato per soluzione vaginale flacone 250 ml - A.I.C. n. 035532035;

1 + 0,1% concentrato per soluzione vaginale flacone 1 litro - A.I.C. n. 035532047;

0,5 + 0,05% soluzione vaginale flacone monodose 150 ml - A.I.C. n. 035532050;

1 + 0,1% concentrato per soluzione vaginale bustina 15 ml - A.I.C. n. 035532074.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 luglio 2005

Il dirigente: MARRA

05A07896

DETERMINAZIONE 25 luglio 2005.

Revoca dei decreti di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE
REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale all'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 e S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le azienda titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 e S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 25 luglio 2005

Il dirigente: MARRA

Allegato *A*
alla determinazione n. R.S.L.488-99/Ad4 del 25 luglio 2005

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDICINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
EG SPA	METOCLOPRAMIDE EG	10 MG CAPSULE 24 CAPSULE	022543058
EURO-PHARMA SRL	EUROFLU	0,025% SPRAY NASALE SOLUZIONE FLACONE 20 ML	034980033
FIDIA FARMACEUTICI SPA	CONNETTIVINA	0,2% SCHIUMA CUTANEA BOMBOLA DA 50 G	019875107
MENARINI SRL	SECURGIN	0,15 MG + 0,2 MG 6 BLISTER	027436031
ORGANON ITALIA SPA	DONAFLOR	50 MG+30 MCG COMPRESSE VAGINALI 6 COMPRESSE	034027019
ORGANON ITALIA SPA	DONAFLOR	50 MG+30 MCG COMPRESSE VAGINALI 12 COMPRESSE	034027021
PROCTER E GAMBLE SRL	NEODUPLAMOX	BAMBINI POLVERE SOSPENSIONE ORALE FLACONE 140 ML	026141224
PROCTER E GAMBLE SRL	VICKS SINEX	FLACONE 15 ML GOCCE NASALI	023198031
PROSPA ITALIA SRL	ZELIS	10 SUPPOSTE 30 MG	027383052
PROSPA ITALIA SRL	ZELIS	20 COMPRESSE 30 MG	027383076
SOFAR SPA	CARBO D3	1000 MG+880 UI GRANULATO EFFERVESCENTE 30 BUSTINE	035138015
TAKEDA ITALIA SPA	LANGAST	15 MG CAPSULE RIGIDE 14 CAPSULE	033488014
TAKEDA ITALIA SPA	LANGAST	30 MG CAPSULE RIGIDE 14 CAPSULE	033488026
WINTHROP PHARMACEUTICALS	ACIDO URSODESOSSICOLICO	50 MG CAPSULE RIGIDE 40 CAPSULE	033564016
WINTHROP PHARMACEUTICALS	ACIDO URSODESOSSICOLICO	150 MG CAPSULE RIGIDE 20 CAPSULE	033564028
WINTHROP PHARMACEUTICALS	ACIDO URSODESOSSICOLICO	300 MG CAPSULE RIGIDE 20 CAPSULE	033564030
WINTHROP PHARMACEUTICALS	ACIDO URSODESOSSICOLICO	225 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO 20 CAPSULE	033564042
WINTHROP PHARMACEUTICALS	ACIDO URSODESOSSICOLICO	450 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO 20 CAPSULE	033564055
WINTHROP PHARMACEUTICALS	AMIODARONE	200 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE	032801019
ZAMBON ITALIA SRL	FLUIMUCIL	600 MG GRANULATO SOSPENSIONE ORALE 20 BUSTINE	020582173
ZEUS SRL	GENIAD	0,25 MCG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO30 CPS	034112019
ZEUS SRL	GENIAD	1 MCG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO 30 CPS	034112021
ZEUS SRL	GENIAD	2 MCG/1 ML GOCCE SOLUZIONE FLACONE 10 ML	034112033

05A07895

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 luglio 2005.

Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalità di gestione del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.a. (Delibera n. 49/05/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 luglio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 407/99, recante «Autorizzazione provvisoria alla società Telecom Italia per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 13/00/CIR, recante «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000;

Vista la delibera n. 1/05/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;

Vista la lettera di Telecom Italia S.p.a. del 15 aprile 2005, avente ad oggetto «Revisione dell'offerta di riferimento 2005 in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 1/05/CIR» con cui la suddetta società comunicava all'Autorità la revisione della propria offerta di riferimento 2005;

Considerato che l'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR dispone che «l'attivazione del servizio di shared access dia luogo alla cessazione automatica di eventuali servizi in ADSL wholesale e sia rigettata in presenza di servizi di full unbundling di altro operatore»;

Viste le lettere di Fastweb S.p.a. del 7 aprile 2005, del 17 maggio 2005 e del 20 giugno 2005 e di Tiscali Italia S.r.l. del 14 aprile 2005, del 19 maggio 2005, del 24 maggio 2005 e del 6 giugno 2005 con le quali le suddette società segnalano che Telecom Italia S.p.a. interpreta l'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR come riferito ai soli servizi ADSL wholesale forniti ad operatori terzi e non applicabile ai servizi DSL forniti alla propria divisione commerciale retail e, ritenendo tale interpretazione discriminatoria e distorsiva della concorrenza, richiedono all'Autorità un'interpretazione autentica della citata norma con specifico riferimento alla sua applicabilità ai servizi ADSL retail forniti da Telecom Italia S.p.a.;

Vista la lettera di Telecom Italia S.p.a. del 9 giugno 2005, con cui la suddetta società ha comunicato all'Autorità di ritenere che la previsione di cui all'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR non sia applicabile ai propri servizi ADSL al dettaglio, in quanto i propri servizi commerciali sarebbero basati su infrastruttura di accesso proprietaria analoga a quella degli operatori concorrenti che fanno uso di servizi di accesso disaggregato;

Sentite in audizione le società Fastweb S.p.a., Tiscali Italia S.r.l. e Telecom Italia S.p.a. in data 23 giugno 2005;

Vista la lettera congiunta di Fastweb S.p.a. e di Tiscali Italia S.r.l. del 27 giugno 2005 in cui si ribadisce il notevole pregiudizio che il comportamento di Telecom Italia S.p.a. sta recando agli operatori che ricorrono al servizio di shared access ed, in definitiva, alla concorrenza nei servizi finali a larga banda e si richiede che l'Autorità disponga un termine certo entro cui questa società debba completare le attività di implementazione delle procedure di gestione necessarie alla attivazione del servizio di accesso disaggregato condiviso;

Vista la comunicazione di Wind S.p.a. del 24 giugno 2005, relativa alla procedura di attivazione del servizio di shared access con specifico riferimento all'attuazione dell'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR;

Vista la proposta del dipartimento regolamentazione;

Considerato che, così come riportato nella sua premessa, la delibera n. 1/05/CIR ha inteso, con l'articolo 2, comma 11, lettera b., introdurre una misura regolatoria volta a promuovere «una concorrenza basata sulle infrastrutture», semplificando il processo di attivazione del servizio di accesso disaggregato condiviso utilizzato dagli operatori alternativi per fornire accesso DSL alle proprie reti a larga banda prevedendo che «le modalità di gestione attualmente vigenti per il servizio di full unbundling debbano essere estese a tutti i servizi di accesso disaggregato ed, in particolare, al servizio di shared access»;

Considerato che le modalità di gestione degli ordinativi di full unbundling attualmente vigenti prevedono l'automatica cessazione di tutti i servizi intermedi attivi sulla linea oggetto dell'ordinativo, indipendentemente se relativi a servizi finali di Telecom Italia S.p.a. o di operatori concorrenti e che, ciò considerato, nella delibera n. 1/05/CIR l'Autorità ha ritenuto, in particolare, che «la richiesta di attivazione del servizio di shared

access dà luogo alla cessazione dei servizi ADSL wholesale eventualmente già attivi mentre viene rigettata nel caso sia presente il servizio di full unbundling.»;

Considerato che quanto indicato da Telecom Italia S.p.a. circa le modalità di applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR non risulta conforme al principio di non discriminazione di cui all'art. III, comma 2, della delibera n. 407/99 «in ottemperanza al principio di parità di trattamento, l'offerta dei citati servizi all'ingrosso ("wholesale") deve essere trasparente e non discriminatoria, con riferimento alle modalità e ai tempi di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom Italia alle società controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative e tale da consentire agli operatori di telecomunicazioni, muniti di idoneo provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, di fornire tempestivamente un servizio di qualità equivalente, a condizioni concorrenziali sul mercato finale [...]», in quanto la fornitura del servizio ADSL alle divisioni commerciali di Telecom Italia S.p.a. avverrebbe a condizioni differenti e privilegiate rispetto a quelle previste nella fornitura del medesimo servizio ADSL agli operatori concorrenti;

Considerato che, al fine di garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e non discriminazione nella salvaguardia dell'interesse del cliente-consumatore, si renderà necessario valutare sollecitamente l'avvio di procedure di attivazione e disattivazione delle offerte relative ai servizi oggetto del presente provvedimento indipendenti dalla piattaforma tecnologica utilizzata dall'operatore che offre il servizio, secondo il principio della neutralità tecnologica;

Considerato inoltre che risulta necessario, ai fini della trasparenza e non discriminazione nei confronti della clientela, che le procedure di disattivazione dei servizi intermedi per l'offerta di servizi ADSL finali di Telecom Italia S.p.a. siano le medesime previste dall'art. 2, comma 11, lettera b., della delibera n. 1/05/CIR per i servizi ADSL wholesale utilizzati dagli operatori concorrenti per l'offerta dei propri servizi ADSL finali;

Ritenuto, alla luce delle precedenti considerazioni, necessario precisare che l'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR sia da intendere nel senso che la modalità di gestione delle attivazioni del servizio di accesso condiviso deve prevedere l'automatica cessazione di eventuali servizi intermedi ADSL forniti dalla direzione rete alla direzione commerciale di Telecom Italia S.p.a. e dei servizi ADSL wholesale forniti agli operatori concorrenti;

Preso atto del ritardo nell'attuazione dell'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR da parte di Telecom Italia S.p.a. e ritenuto che, fatti salvi gli esiti di eventuali accertamenti in merito al rispetto dei termini di applicazione previsti dalla delibera n. 1/05/CIR, Telecom Italia S.p.a. deve provvedere ad attivare le modalità di fornitura del servizio di accesso condiviso secondo quanto alla presente delibera entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;

Udita la relazione del Commissario dott. Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. La previsione di cui all'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR deve intendersi nel senso che i servizi ADSL wholesale includono anche i servizi intermedi ADSL che Telecom Italia S.p.a. utilizza per l'offerta dei propri servizi finali ADSL.

2. Ai sensi del precedente comma, l'art. 2, comma 11, lettera b. della delibera n. 1/05/CIR è così riformulato: «b. che l'attivazione del servizio di shared access dia luogo alla cessazione automatica di eventuali servizi in ADSL wholesale, inclusi i servizi intermedi ADSL che Telecom Italia S.p.a. utilizza per l'offerta dei propri servizi finali ADSL, e sia rigettata in presenza di servizi di full unbundling di altro operatore».

3. Telecom Italia S.p.a. renderà disponibili le modalità operative di fornitura di cui al precedente comma entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.a. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 14 luglio 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A07890

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

ORDINANZA 22 luglio 2005.

Attuazione ordinanza n. 1 in data 5 gennaio 2005 del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004. Ufficio del commissario governativo. (Ordinanza n. 9).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 feb-

braio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che con ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 n. 1 in data 5 gennaio 2005 è stato conferito all'avv.to Gianfranco Duranti l'incarico dell'attivazione, dell'organizzazione e della direzione dell'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione stessa;

Atteso che l'ordinanza predetta prevede inoltre che, nelle more dell'attivazione dell'Ufficio, il direttore incaricato possa avvalersi del personale della struttura di segreteria e di supporto della Direzione generale della presidenza e dispone che tutte le strutture dell'amministrazione regionale sono tenute a fornire supporto di personale, logistico strumentale e operativo all'Ufficio;

Atteso che, in attuazione dell'ordinanza del commissario per l'emergenza alluvione sopra citata, il direttore dell'Ufficio del commissario stesso si è avvalso con immediatezza, dalla data del 5 gennaio 2005, della struttura di segreteria e di supporto della Direzione generale della presidenza della regione avviando la gestione commissariale ed attivando in tal modo l'Ufficio del commissario medesimo;

Atteso che l'Ufficio del commissario governativo si è pertanto alla data predetta costituito con l'avvalimento della predetta struttura della Direzione generale sopra indicata, che ha garantito sinora lo svolgimento della complessa funzione commissariale, e che si rende necessario assicurare stabilmente, sino alla data di cessazione della gestione commissariale, il supporto della struttura stessa all'Ufficio del commissario sino alla cessazione della gestione commissariale dell'emergenza alluvione in Sardegna;

Vista la determinazione del direttore generale della presidenza della regione autonoma della Sardegna n. 19 del 22 luglio 2005, con cui il personale della struttura di segreteria e di supporto della Direzione generale della Presidenza medesima, che ha finora svolto le attività di pertinenza dell'Ufficio del commissario, è stato posto stabilmente a disposizione, sino alla data di cessazione della gestione commissariale, del direttore dell'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione per lo svolgimento delle funzioni commissariali, ferme restando le funzioni ed i compiti attualmente svolti nell'ambito della struttura stessa;

Ritenuto di dover stabilizzare l'avvenuta costituzione, in data 5 gennaio 2005, dell'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, con il personale di cui alla predetta determinazione del direttore generale della presidenza della regione autonoma della Sardegna;

Ordina:

Art. 1.

1. L'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, costituito in data 5 gennaio 2005, resta stabilmente composto, sino alla cessazione della gestione commissariale, con i seguenti componenti della struttura di segreteria e di supporto della Direzione generale della presidenza della regione autonoma della Sardegna, ricognitivamente formalmente individuati e messi a disposizione dell'Ufficio commissariale con determinazione del direttore generale della presidenza della regione autonoma della Sardegna n. 19 del 22 luglio 2005:

Rossana Fadda (responsabile segreteria del direttore generale);

Maria Grazia Concas (segreteria del direttore generale);

Alessandra Matta (segreteria del direttore generale);

Anna Rita Spano (segreteria del direttore generale);

Carlo Sanna (staff del direttore generale);

Marco Sechi (staff del direttore generale);

Alessandra Sulis (staff del direttore generale);

Fabrizio Taormina (staff del direttore generale);

Alessandro Usai (staff del direttore generale);

2. Il predetto personale proseguirà nell'espletamento delle attività di competenza dell'Ufficio del commissario governativo, con le forme e le modalità finora svolte.

3. L'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 ha sede presso l'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 22 luglio 2005

Il sub-commissario governativo
DURANTI

05A07810

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 25 luglio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare il comma 9 dell'art. 6;

Visti il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, nonché le successive modificazioni;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (senato accademico e consiglio di amministrazione del 25 maggio 2005);

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 luglio 2005, prot. n. 2482, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte;

Decreta:

Art. 1.

Viene integrato l'art. 11 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, vengono inoltre inseriti nuovi articoli, nel titolo VII ridenominato «Altri organi», con successivo scorrimento della numerazione dei titoli:

TITOLO VII

ALTRI ORGANI

Art. 32 - Difensore degli studenti

Art. 33 - Comitato per le pari opportunità

Art. 34 - Commissione etica di Ateneo

Art. 11.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, ne attua le deliberazioni, convoca e presiede la giunta di facoltà (ove costituita). Il preside cura il regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà, è membro del senato accademico, esercita tutte le attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

Il preside inoltre ha la responsabilità dei servizi generali didattici ed organizzativi della facoltà.

2. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia dal consiglio di facoltà nella composizione di cui al successivo art. 12, comma 1, ed è nominato con decreto rettorale. L'elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Per le eventuali votazioni successive è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi.

3. Il preside dura in carica tre anni e di norma è immediatamente rieleggibile una sola volta. Eventuali rielezioni successive hanno durata biennale e possono avvenire solo in prima votazione ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Le ulteriori modalità di elezione del preside sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

5. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito.

6. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicepreside che, oltre a coadiuvare il preside nell'esercizio delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di vicepreside è incompatibile con quella di rettore, di prorettore e di direttore di dipartimento e suo vicario. Il vicepreside è nominato con decreto del rettore ed il suo mandato coincide con quello del preside.

TITOLO VII

ALTRI ORGANI

Art. 32.

Difensore degli studenti

1. Il difensore degli studenti è nominato con decreto rettorale previa elezione da parte del senato accademico entro una rosa di tre candidati, esterni all'Università, designati dal rettore d'intesa con il consiglio studentesco e scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, indipendenza di giudizio ed imparzialità, per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, determina l'indennità spettante a tale organo.

2. Il difensore degli studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il difensore può chiedere atti o chiarimenti ad ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce direttamente al rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al difensore hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il difensore degli studenti può sottoporre al senato accademico argomenti o decisioni volte al miglioramento della qualità di vita degli studenti.

4. Il difensore degli studenti agisce con il supporto dell'ufficio rapporti con il corpo studentesco.

Art. 33.

Comitato per le pari opportunità

1. Il comitato per le pari opportunità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle persone diversamente abili. Segnala al rettore e agli organi di governo dell'Ateneo specifici ambiti di intervento.

2. La composizione, la designazione dei membri del comitato e le modalità di funzionamento dello stesso sono demandate ad uno specifico regolamento.

Art. 34.

Commissione etica di Ateneo

1. La commissione etica di Ateneo vigila sul rispetto del codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. A tal proposito al termine di ogni anno accademico la commissione presenta al senato accademico una relazione sul rispetto del codice deontologico.

2. La commissione etica è composta da un professore ordinario a tempo pieno, che svolge le funzioni di presidente, un professore associato a tempo pieno, un ricercatore confermato a tempo pieno, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e il presidente del consiglio studentesco, nominati dal rettore, sentito il senato accademico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 25 luglio 2005

Il rettore: Di Orio

05A07816

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 28 luglio 2005.

Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Agli assessorati alla Sanità delle regioni e province autonome

Alle Associazioni di categoria

Ai CAA e Organismi delegati

Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise

e, per conoscenza

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi

Ad AGEA

Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Cesare Cursi

Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Nelle more della definizione di taluni aspetti particolari della gestione del sistema di identificazione e registrazione degli ovicaprini da adottarsi tramite l'approvazione di uno apposito decreto del Presidente della Repubblica di natura regolamentare, visto che in ogni caso il regolamento prescrive l'adempimento di specifici obblighi a far data dal 9 luglio 2005, si ritiene opportuno fornire le indicazioni di seguito riportate.

Ogni azienda ovvero qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari, deve essere identificata e registrata, da parte dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nella banca data nazionale attivata presso il centro servizi nazionale dell'IZS dell'Abruzzo e Molise riportando le seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell'azienda;

b) l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o un'indicazione geografica equivalente dell'ubicazione dell'azienda;

c) il nome, l'indirizzo, codice fiscale e l'attività del detentore;

d) il nome, l'indirizzo e codice fiscale e del proprietario;

e) le specie di animali;

f) il tipo di produzione;

g) un campo dati riservato all'autorità competente affinché questa possa inserirvi informazioni di tipo sanitario, come le restrizioni sugli spostamenti, lo status o altre informazioni pertinenti nell'ambito dei programmi comunitari o nazionali.

Il proprietario degli animali è tenuto a fornire ai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti ai fini della registrazione in BDN le informazioni aggiornate di cui alle precedenti lettere *a) - f)* nonché ogni eventuale variazione entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. I servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti entro e non oltre il 31 dicembre 2005 provvederanno a completare la registrazione in BDN delle informazioni riguardanti tutte le aziende in cui sono allevati animali della specie ovina e caprina.

Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati entro il termine di sei mesi a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

Gli animali sono identificati mediante due distinti mezzi di identificazione consistenti il primo in un marchio auricolare applicato all'orecchio sinistro e conforme alle caratteristiche di cui all'allegato *A*, Parte I - e il secondo in un marchio auricolare simile al primo

ovvero in un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione applicato all'orecchio destro. Nel caso in cui l'autorità competente autorizzi il tatuaggio come secondo mezzo identificativo questo dovrà riguardare soltanto gli animali non destinati agli scambi né all'esportazione verso paesi terzi.

I marchi auricolari e il tatuaggio riportano in maniera indelebile un codice identificativo individuale emesso dal numeratore nazionale allocato presso il CSN di Teramo formato dalle lettere IT seguite da un codice costituito da 13 cifre. I marchi auricolari una volta applicati agli animali non possono essere riutilizzati e devono essere apposti in un punto chiaramente visibile a distanza. In aggiunta alle suddette informazioni l'autorità competente può autorizzare l'utilizzo di un codice a barre nonché consentire l'indicazione di informazioni complementari da parte del detentore, a condizione che il numero di identificazione rimanga leggibile.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare come secondo mezzo di identificazione un identificativo elettronico così come previsto dal regolamento e le cui caratteristiche sono illustrate nell'allegato *A* - parte II si fa presente che la scrivente Direzione generale di concerto con le altre Amministrazioni coinvolte si è attivata per risolvere i problemi sia di natura tecnica che amministrativa tuttora esistenti al fine di consentirne l'impiego il più presto possibile.

In alternativa ai mezzi di identificazione precedentemente descritti gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di dodici mesi e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso i paesi terzi, sono identificati con un marchio auricolare apposto all'orecchio sinistro conforme alle caratteristiche di cui all'allegato *A*, parte II. Il suddetto marchio auricolare deve indicare almeno il codice di identificazione dell'azienda di nascita. Qualora tali animali siano detenuti oltre l'età di dodici mesi ovvero siano destinati agli scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi devono essere reidentificati con il doppio sistema descritto precedentemente.

Gli animali originari di un altro Stato membro conservano l'identificazione iniziale mentre gli animali importati da un paese terzo che abbiano subito dopo il 9 luglio 2005 i controlli stabiliti dal decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93 e che rimangano nel territorio nazionale sono identificati nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore ai 14 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lascino l'azienda. L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo è iscritta nel registro d'azienda assieme al nuovo codice di identificazione assegnato. Tuttavia tale nuova identificazione non è necessaria per un animale destinato ad essere macellato se viene trasportato direttamente da un posto di ispezione veterinaria frontaliero a un macello situato nel territorio nazionale e se l'animale viene macellato nei 5 giorni lavorativi successivi ai controlli effettuati nel posto di ispezione frontaliera.

I marchi auricolari sono assegnati all'allevamento, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite nell'allegato *B*. Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto al più presto un mezzo di identificazione sostitutivo recante lo stesso codice. In aggiunta al codice e separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo deve recare un marchio con il suo numero di versione (es. IT0000123456789-I). L'autorità competente può autorizzare l'utilizzazione di mezzi d'identificazione sostitutivi recanti un codice diverso da quello riportato sul marchio smarrito o divenuto illeggibile, purché non sia compromesso l'obiettivo della rintracciabilità, in particolare per gli animali identificati con la modalità di identificazione semplificata. In tal caso il detentore degli animali avrà l'obbligo di riportare nel registro di stalla tutti i codici individuali al fine di poter garantire il legame tra codice precedente e codice sostitutivo.

I detentori degli animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C. Il registro può essere tenuto manualmente o in modo informatizzato e deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorità competente per un periodo minimo che non può essere inferiore a tre anni dall'ultima registrazione effettuata.

Nel caso in cui le informazioni previste dal registro siano già contenute nei dati registrati in BDN la tenuta del registro aziendale è facoltativa. Le informazioni riguardanti gli animali in partenza dall'azienda possono non essere registrate nel registro di carico e scarico qualora allo stesso sia legata una copia o copia conforme del documento di trasporto. Ciascun detentore di animali fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato negli ultimi tre anni.

È consentito utilizzare fino ad esaurimento i registri aziendali già vidimati prima del 9 luglio 2005 a patto che vengano integrati con le informazioni aggiuntive previste dal regolamento.

A decorrere dal 9 luglio 2005, ad ogni loro spostamento sul territorio nazionale tra due aziende diverse ovvero tra un'azienda e un macello, gli animali devono essere scortati dal documento di trasporto basato su un modello conforme a quanto riportato all'allegato *D*, e compilato dal detentore e dal trasportatore. Il detentore dell'azienda di destinazione conserva il documento di trasporto per un periodo minimo non inferiore a tre anni. Dietro richiesta, esso ne fornisce una copia all'autorità competente. Nel caso in cui le informazioni previste dal documento di trasporto ad eccezione della firma del detentore, siano state preventivamente registrate nella banca dati nazionale, l'utilizzo di detto documento di trasporto non è obbligatorio.

Fino alla data del 31 dicembre 2007 è consentito utilizzare i modelli 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 317/96 integrandoli in maniera chiara con le informazioni aggiuntive previste dal regolamento.

Nella Banca dati nazionale oltre alle informazioni riguardanti l'azienda così come precedentemente specificato, dovranno essere inserite anche le seguenti informazioni:

a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento così come rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno e la data in cui è stato effettuato il rilevamento;

b) i codici identificativi degli animali identificati individualmente a partire dalla data del 1° gennaio 2008;

Ciascuno spostamento degli animali deve essere registrato nella banca dati riportando le seguenti informazioni:

c) il numero di animali spostati;

d) il codice di identificazione dell'azienda di partenza;

e) la data di partenza;

f) il codice di identificazione dell'azienda di arrivo;

g) la data di arrivo;

h) i codici identificativi degli animali identificati univocamente e che sono oggetto di movimentazione a partire dalla data del 1° gennaio 2008.

La registrazione dell'informazione riguardante i codici individuali degli animali non è obbligatoria.

Le informazioni di cui alle lettere *a)* - *h)* sono registrate in BDN direttamente dal detentore entro 7 giorni dall'evento ovvero da uno dei soggetti delegati. In quest'ultimo caso la registrazione in BDN viene effettuata dai soggetti delegati entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del detentore.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione dei dati in BDN previsti dal regolamento il detentore, ove non provveda direttamente, può avvalersi del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo del 15 giugno 2000, n. 188, o dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti, inviando preventiva comunicazione al servizio veterinario dell'ASL competente. Le modalità operative per l'assolvimento dei suddetti obblighi sono quelle già sperimentale per l'anagrafe bovina limitatamente alle parti applicabili e sono consultabili on line sul sito della BDN.

Si raccomanda la massima diffusione della presente nota.

Roma, 28 luglio 2005

Il direttore generale
della sanità veterinaria e degli alimenti
MARABELLI

ALLEGATO *A*
(mezzi di identificazione) - PARTE I

Il primo mezzo di identificazione consiste in un marchio auricolare autorizzato dal Ministero della salute e applicato all'orecchio sinistro.

In particolare i marchi auricolari devono avere le seguenti caratteristiche:

a) sono di materiale plastico flessibile, atossico e resistente;

b) sono facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;

c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;

d) sono progettati in modo da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocergli;

e) riportano solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;

f) ogni marchio auricolare è composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale; sono preferibili le forme che riducono la possibilità di impigliarsi;

g) ciascuna parte ha un'altezza compresa tra un minimo di 17 e un massimo di 40 mm;

h) ciascuna parte ha una larghezza compresa tra un minimo di 14 e un massimo di 40 mm;

i) nel caso di marchi di forma circolare il diametro dovrà essere compreso tra 25 e 32 mm;

j) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;

k) sono di colore giallo;

l) il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso tra 2,0 e 7,5 grammi;

m) la distanza tra parte maschio e parte femmina, una volta chiuse deve essere compresa tra i 7 e i 15 mm;

n) il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone;

o) lo sperone della parte maschio (cioè l'elemento che consente di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte di un materiale più duro rispetto al resto del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da più parti queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco. E` ammessa la conformazione dello sperone in maniera da consentire il prelievo di tessuto cutaneo;

p) le boccole (cioè l'elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente chiuse, fatti salvi i modelli predisposti per il prelievo di campioni biologici che comunque devono essere dotati di un sistema che impedisca il riutilizzo delle marche oppure evidenzi tentativi di sostituzione o manipolazione, sia completi che parziali;

q) dopo 1 anno dall'applicazione, all'esame visivo, la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

ALLEGATO *A* - PARTE II

Il secondo mezzo di identificazione è costituito:

fino al 31 dicembre 2007 da un marchio auricolare avente le medesime caratteristiche di cui all'allegato *A* - Parte I,

oppure

da un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione esclusivamente per gli animali non destinati agli scambi né all'esportazione;

dal 1º gennaio 2008 da un identificatore elettronico che deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

a) transponder passivi ad uso zootecnico per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785;

b) gli identificatori elettronici devono poter essere letti da dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO11785, in grado di leggere i transponder HDX e FDX-B;

c) una volta identificato l'animale con il trasponder la distanza di lettura deve essere, per i dispositivi di lettura portatili, di almeno 12 cm per i marchi auricolari e di almeno 20 cm per il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm per i marchi auricolari e per il bolo ruminale. Tali distanze minime devono essere verificate successivamente all'impianto del dispositivo;

d) l'applicazione dell'identificatore elettronico dovrà avvenire ad opera di personale appositamente addestrato in maniera tale da operare modalità di identificazione adeguate. Non è consentito l'impianto sottocutaneo degli identificatori elettronici salvo specifica autorizzazione del Ministero della salute;

e) i dispositivi di identificazione elettronica al termine della carriera produttiva degli animali (morte o macellazione) devono essere sempre recuperati e resi inutilizzabili sotto il controllo dei servizi veterinari competenti per territorio.

ALLEGATO *A* - PARTE III

I marchi auricolari utilizzabili per la modalità di identificazione cosiddetta semplificata devono essere applicati all'orecchio sinistro degli animali e hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono di materiale plastico, atossico e resistente;

b) sono facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;

c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;

d) sono progettati in modo da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocergli;

e) riportano solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;

f) ogni marchio auricolare è composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da non oltrepassare i margini del padiglione auricolare e comunque atti ad assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale;

g) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;

h) sono di colore salmone.

ALLEGATO *B*

Procedura per la richiesta, l'assegnazione e l'apposizione dei mezzi di identificazione.

Marchi auricolari

1 Registrazione marche auricolari

Il detentore degli animali o suo delegato richiede, accedendo alla BDN, un numero di marche pari, al massimo, al fabbisogno annuale dell'allevamento di cui è responsabile; nella richiesta indica, inoltre, il fornitore autorizzato dal quale intende approvvigionarsi.

Il fornitore deve essere autorizzato dal Ministero della salute e registrato in BDN secondale modalità già utilizzate per l'anagrafe bovina.

Prima dell'ordine il detentore prenderà visione di quanto previsto dal decreto legislativo 185/99 relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; in particolare della fattispecie che, trattandosi di beni chiaramente personalizzati, non potrà esercitare il diritto di recesso.

Inoltre il sistema BDN consentirà al detentore di poter accedere ad informazioni aggiuntive eventualmente presenti in rete per quanto riguarda il fornitore prescelto.

Il Servizio Veterinario competente sull'allevamento verifica e valida la richiesta e il sistema nazionale BDN, automaticamente, genera l'elenco dei codici che dovranno essere stampati sulle marche auricolari.

Il codice identificativo è costituito dal prefisso IT e, per i restanti tredici caratteri, da un prefisso di tre cifre riportante il codice Istat della provincia in cui è ubicato l'allevamento che ha richiesto le marche, a cui segue un progressivo numerico univoco.

Per gli animali destinati alla macellazione entro 12 mesi di età si può ricorrere alla modalità di identificazione cosiddetta» semplificata» che prevede l'apposizione di un unico marchio auricolare riportante il codice aziendale dell'azienda di nascita degli animali (IT+ cod. istat comune+sigla provincia+progressivo numerico: es. IT001RN001).

L'elenco dei codici così definiti viene inviato e reso disponibile in modo automatico al fornitore autorizzato indicato dal detentore degli animali nella sua richiesta.

Il fornitore di marche auricolari genera per il singolo detentore il numero di marche richieste, riportando su di esse esclusivamente i codici che è stato autorizzato a stampare.

Il fornitore di marche auricolari consegna le marche richieste e contestualmente comunica alla BDN l'elenco e la data di spedizione delle marche auricolari stampate per ciascun allevatore.

Il detentore dell'allevamento deve marcare i capi in azienda utilizzando esclusivamente i codici prodotti per quello specifico allevamento.

I Servizi Veterinari possono, in casi specifici e motivati, attribuire l'uso dei marche auricolari anche in allevamenti diversi da quello per cui sono stati prodotti. Tale autorizzazione comporta da parte del Servizio Veterinario l'aggiornamento della BDN.

In caso di chiusura dell'allevamento le marche non utilizzate devono essere consegnate al Servizio Veterinario competente che provvede a distruggerle e ad inserire la relativa informazione in BDN. In caso di trasferimento dell'allevamento nell'ambito della stessa provincia, il Servizio veterinario può autorizzare il trasferimento delle marche residue non utilizzate mantenendo il legame con l'indicazione precedente dell'allevamento stesso.

La Regione può organizzare la distribuzione di marche auricolari anche in modalità alternativa a quanto riportato in precedenza purché sia garantita in ogni caso la libera concorrenza tra i fornitori di marche auricolari; in ogni caso l'assegnazione dei codici da utilizzare deve avvenire ricorrendo ad un progressivo su base provinciale che viene attribuito automaticamente ed in forma univoca dalla BDN.

L'assegnazione all'allevamento utilizzatore può essere posticipata all'atto della distribuzione delle marche, nel qual caso deve essere cura della struttura di distribuzione comunicare alla BDN l'indicazione dell'allevamento che, in modo esclusivo, dovrà utilizzare tali marche per l'identificazione dei capi di competenza.

I fornitori autorizzati, nelle Regioni che intendono operare secondo tale prassi, sono tenuti a notificare alla BDN i codici prodotti, indicando come destinataria la struttura incaricata della distribuzione.

1.1 Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identficativi per capi ovino e caprini

Aggiornamento in tempo reale

Richiesta dei codici da utilizzare

Responsabile della notifica: il detentore degli animali.

Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

il codice identificativo dell'allevamento richiedente deve essere valido e far riferimento allo specifico detentore richiedente;

il numero di marche richieste non deve superare il fabbisogno annuale;

la richiesta di marche per animali iscritti a libro genealogico può avvenire solo per allevamenti iscritti a libro;

il fornitore di marche auricolari che dovrà ricevere l'ordine deve essere valido;

la tipologia di marche richieste deve essere scelta tra quelle autorizzate allo specifico fornitore prescelto;

le informazioni relative agli estremi di fatturazione devono essere valide;

le informazioni relative agli estremi della consegna devono essere valide.

Post condizioni:

registrazione della richiesta di marche auricolari in BDN;

segnalazione positiva conclusione dell'operazione;

segnalazione al servizio veterinario competente della necessità di procedere alla verifica ed attribuzione dei codici identificativi.

Validazione dei codici richiesti dal detentore.

Responsabile della notifica: il servizio veterinario.

Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: la richiesta di assegnazione di nuove marche auricolari deve essere presente in BDN.

Post condizioni:

registrazione in BDN dell'autorizzazione a far produrre le marche auricolari dal fornitore specificato dall'allevatore nella richiesta;

attribuzione dei singoli identificativi da riportare sulle marche auricolari;

aggiornamento dell'ultimo progressivo attribuito nella provincia di competenza dell'allevamento;

segnalazione positiva conclusione dell'operazione;

segnalazione al fornitore di marche della necessità di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo specifico allevamento.

Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari.

Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.

Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

la richiesta di assegnazione di nuove marche auricolari, approvata dal servizio veterinario, deve essere presente in BDN;

la data di produzione e spedizione delle marche e delle relative cedole deve essere valida e non antecedente la data di approvazione della richiesta da parte del servizio veterinario.

Post condizioni:

registrazione in BDN dell'avvenuta produzione delle marche auricolari autorizzate e del loro invio all'allevatore richiedente;

attribuzione dei singoli identificativi prodotti al magazzino virtuale dell'allevamento che dovrà utilizzare tali marche;

segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

1.2. *Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identificativi per capi ovini e caprini nelle Regioni che intendono operare in modalità alternativa.*

Il servizio veterinario regionale richiede alla BDN, per ogni provincia di competenza, l'assegnazione di un determinato quantitativo di codici da utilizzare nell'identificazione degli animali nati in stalla ovvero importati da Paesi terzi e che debbono perciò essere rimarcati in Italia sulla base di una stima annuale.

La regione autorizza ciascun fornitore inserito nell'elenco del Ministero della salute a produrre una serie di marche per ogni provincia.

Il codice di ciascuna marca auricolare è costituito dalla sigla IT, dal codice Istat della provincia e da un progressivo nell'ambito della provincia stessa.

Il fornitore è tenuto a produrre esclusivamente il quantitativo di marche auricolari autorizzate dal servizio veterinario ed a consegnarle alla struttura di distribuzione indicata dal servizio veterinario stesso e a provvedere alle relative registrazioni in banca dati nazionale.

Il distributore, che deve essere autorizzato dal Ministero della salute e registrato in BDN, alla consegna finale delle marche all'allevatore deve comunicare alla BDN i codici forniti e l'allevamento che li dovrà utilizzare.

Aggiornamento in tempo reale.

Richiesta dei codici da stampare.

Responsabile della notifica: il servizio veterinario.

Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario regionale.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

la provincia il cui codice ISTAT deve essere riportato sulle marche auricolari da produrre deve essere valida e di competenza di uno dei servizi veterinari della regione;

il fornitore che deve produrre le marche deve essere noto al sistema;

il distributore a cui devono essere consegnate le marche prodotte deve essere noto al sistema.

Post condizioni:

registrazione in BDN dell'avvenuto ordine di produzione delle marche auricolari;

aggiornamento dell'ultimo progressivo attribuito nella provincia;

segnalazione positiva conclusione dell'operazione;

segnalazione al fornitore di marche della necessità di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo specifico distributore.

Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari.

Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.

Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

l'ordinativo di produzione di nuove marche auricolari deve essere presente in BDN;

la data di produzione e spedizione delle marche deve essere valida e non antecedente la data dell'ordinativo.

Post condizioni:

registrazione in BDN dell'avvenuta produzione delle marche auricolari autorizzate e del loro invio al distributore specificato;

attribuzione dei singoli identificativi prodotti al distributore che dovrà consegnare tali marche ai singoli allevatori;

segnalazione positiva conclusione dell'operazione;

segnalazione al distributore dell'avvenuta produzione delle marche auricolari.

Distribuzione delle marche auricolari prodotte.

Responsabile della notifica: la struttura di distribuzione delle marche auricolari.

Soggetto deputato alla registrazione in BDN: la struttura di distribuzione delle marche auricolari.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

l'avvenuta produzione di nuove marche auricolari richieste deve essere presente in BDN;

l'allevamento a cui consegnare le marche auricolari deve risultare aperto in BDN ed ubicato nella provincia il cui codice Istat è riportato sulle marche auricolari da consegnare;

la data di distribuzione delle marche deve essere valida e non antecedente la data di produzione dell'ordinativo.

Post condizioni:

registrazione in BDN dell'avvenuta consegna delle marche auricolari autorizzate;

attribuzione dei singoli identificativi consegnati al magazzino virtuale dell'allevamento che dovrà utilizzare consegnare tali marche;

segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

1.3. *Resi di marche auricolari prodotte.*

Nel caso il cui si verifichi per particolari motivi la restituzione di marche auricolari autorizzate e prodotte, fatto salvo il diritto del fornitore di marche ad intraprendere le vie legali per il recupero dei danni subiti, è fatto obbligo al fornitore/distributore di consegnare le marche rese al servizio veterinario competente nel territorio del fornitore/distributore.

Di tali operazioni dovrà tenersi traccia in BDN a cura del servizio veterinario che dovrà provvedere alla distruzione ovvero alla custodia delle marche auricolari restituite nel caso di specifica richiesta da parte del fornitore/distributore.

Resa marche auricolari.

Responsabile della notifica: il fornitore o il distributore delle marche auricolari.

Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario competente.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

l'avvenuta produzione di nuove marche auricolari rese deve essere presente in BDN;

le marche auricolari rese devono risultare presenti nella serie di marche assegnato all'allevamento che non ha inteso ritirare le marche auricolari;

la data di reso delle marche deve essere valida e non antecedente la data di produzione e spedizione delle marche.

Post condizioni:

registrazione in BDN dell'avvenuta resa delle marche auricolari autorizzate;

attribuzione dei singoli identificativi resi alla serie di marche del servizio veterinario che dovrà provvedere alla loro distruzione;

segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Fac-simile richiesta autorizzazione
per produttori, fornitori e distributori

Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti - Piazzale Marconi, 25 - 00144 - ROMA

Il sottoscritto

Cognome .... nome ....
nato a .... il ....
rappresentante legale della ditta fornitrice ....
sede legale .... prov. ....
cod. fisc./p. IVA ....

Chiede

che la ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina☐ suina☐ ovicaprina☐ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 e successive modificazioni.

Il sottoscritto si impegna:

a comunicare se trattasi di produttore, fornitore o distributore di marchi auricolari, se trattasi di fornitore fornirà il nominativo della ditta produttrice dei marchi iscritta a sua volta in elenco, nel caso in cui trattasi di distributore fornirà il nominativo della ditta fornitrice degli stessi iscritta in elenco;

a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla regione e/o ASL, per quelle regioni e/o AASSLL che provvedano all'approvvigionamento di marchi auricolari per l'allevatore e che figurano nell'elenco fornitori redatto dal Ministero della salute) che ne avranno fatto domanda on line tramite la BDN, nella richiesta on line sarà indicata la quantità di marchi auricolari necessaria e il relativo numero di assegnazione (codice identificativo degli animali da marchiare) determinato dalla Banca dati nazionale.

a consegnare unicamente marchi auricolari conformi alla normativa vigente;

a comunicare all'autorità giudiziaria, al Ministero della salute e alla regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di marchi auricolari e/o relative cedole identificative;

a non fornire marchi auricolari con codice identificativo duplicato, se non su esplicita autorizzazione del servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la fornitura nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi;

a trasmettere alla BDN, alla regione, contestualmente alla consegna, ciascun lotto di marchi prodotti e consegnati, come definito dal manuale operativo di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2002;

a depositare presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, un campione, per ciascun tipo, di marchio auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;

a non distribuire o commercializzare marchi auricolari diversi dai campioni depositati;

nel caso di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione degli stessi presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti;

ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di marchi auricolari depositato;

a depositare presso Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti un fac-simile della cedola identificativa in commercio e/o che intende distribuire;

ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla camera di commercio;

ad allegare alla domanda di riconoscimento la certificazione di conformità dei marchi auricolari come previsto dal decreto ministeriale del 28 maggio 2002.

Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente decreto.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi prodotti in sostituzione di marchi smarriti, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi, la ditta che procede alla stampa dei codici, deve possedere sistemi di controllo dei codici stampati, in modo da evitare che lo stesso codice venga stampato più di una volta, la ditta dovrà illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.

Il sottoscritto è a conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti a perizia e che il costo della stessa sarà a proprio carico.

Il sottoscritto è a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate nonché le disposizioni legislative vigenti, può essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria ditta dall'elenco fornitori di marchi auricolari redatto dal Ministero della salute.

Data

Firma

ALLEGATO C - REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER OVINI E CAPRINI

Codice di identificazione azienda

Codice fiscale dell'allevamento

Indirizzo dell'azienda

Via **Comune** **Località**

Coordinate geografiche: **latitudine** **longitudine**

Specie detenute e indirizzo produttivo prevalente

Ovini **Caprini** **Latte** **Carne**

Detentore

Cognome **Nome**

Codice fiscale

Via **Comune** **Località**

Proprietario

Cognome **Nome**

Codice fiscale

Via **Comune** **Località**

Numero complessivo di animali rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno

data	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ovini										
caprini										
Totale capi										

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE INDIVIDUALE PER OVINI E CAPRINI													Data, Timbro e firma di chi effettua un controllo ufficiale	
								Carico		Scarico				
N° Ordine	Data di identificazione (1)	Codice di identificazione auricolare (2)	Codice di identificazione elettronico (2)	Marchio precedente (3)	Anno di nascita	Razza	Genotipo (4)	Data ingresso	Provenienza (5)	Destinazione (6)	Data di morte o vendita	trasportatore (7)	N° di immatricolazione del mezzo di trasporto (8)	Estremi doc. di trasporto
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

Note

1) data in cui viene apposto il dispositivo di identificazione
2) obbligatorio nel caso in cui i marchi auricolari smarriti vengano sostituiti con marchi riportanti codici individuali diversi.
3) compilare nei casi di sostituzione del dispositivo di identificazione o per gli animali gli animali provenienti da paesi terzi che recano un marchio apposto nel paese d'origine
4) inserire il genotipo dell'animale se conosciuto
5) inserire il codice dell'azienda di provenienza
6) inserire il codice dell'azienda destinazione, per animali destinati al macello inserire il codice del macello o la denominazione
7) inserire nome e cognome del trasportatore
8) inserire il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto che contiene gli animali, se gli animali sono trasportati anche su un rimorchio il numero d'immatricolazione di quest'ultimo andrà riportato sul documento di trasporto

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER PARTITE DI OVI-CAPRINI									Data, Timbro e firma di chi effettua un controllo ufficiale	
				carico		scarico				
N° Ordine	codice partita	Specie (O/C)	Numero di capi	Data ingresso	Provenienza (1)	Data di uscita dall'azienda (mese e anno)	Destinazione (2)	trasportatore (3)	N° di immatricolazione del mezzo di trasporto (4)	Estremi documento di trasporto
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

Note

1) inserire il codice della struttura di provenienza degli animali (azienda, fiera, mercato ecc.)

2) inserire il codice della struttura di destinazione degli animali (macello, azienda, fiera, mercato ecc.)

3) inserire nome e cognome del trasportatore

4) inserire il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto che contiene gli animali, se gli animali sono trasportati anche su un rimorchio il numero d'immatricolazione di quest'ultimo andrà riportato sul documento di trasporto

ALLEGATO D **DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEGLI ANIMALI**

REGIONE......................... A.S.L. .... SERIE e n°..................

A)

IDENTIFICAZIONE

Il sottoscritto...................... in qualità di detentore degli animali della azienda sita in loc....................

Comune di....................................... Prov .... codice aziendale ☐☐☐☐☐☐☐☐

registrata presso la USL. N.............. di................................ dichiara che i seguenti animali:

specie	Categoria	N°	Contrassegno di identificazione degli animali o contenitori

Non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misura di polizia veterinaria.
Dichiara altresì che gli animali sopraccitati sono stati introdotti con regolare documentazione di accompagnamento e provengono da aziende identificate dai seguenti codici aziendali...

B)

DICHIARAZIONE PER IL MACELLO

Dichiara inoltre che gli animali destinati alla macellazione

1- non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego
2- ☐ nei 9 giorni precedenti la data odierna ☐ dalla nascita
   a) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti sostanze di cui all'art.6, comma 1, del D.lgs. 27.01.1992, n. 118..............
   b) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi...
   c) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali..
3- Sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con prodotti di cui sopra, al punto n°2.
4- ☐ dichiara inoltre di allegare copia dell'elenco del trattamento recante firma del veterinario o dei veterinari prescrittori come previsto dal D.L.vo 118 del 27/01/1992 e dal D.M. 28/5/92

C)

DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a: ☐☐☐☐☐☐☐☐ allevamento, ☐☐☐☐☐☐☐☐ macello,
☐☐☐☐☐☐☐☐ mercato, ☐☐☐☐☐☐☐☐ stalla di sosta, ☐☐☐☐☐☐☐☐ pascolo ☐ altro
Denominazione....................................... Indirizzo. ....

D)

TRASPORTO

Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale)..
Indirizzo.................................... Comune .... Prov..................
Conduttore del mezzo di trasporto...................................... targato................................
N°d'immatricolazione motrice .... N° d'immatricolazione rimorchio ....
Autorizzazione al trasporto di animali n°...............................rilasciata il.................................
Garantisce che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.
Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del d P R. 320/54)

Addì......................... Il trasportatore..............................

E)

ATTESTAZIONI SANITARIE

Il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito FAVOREVOLE
In data………………/………./……………..
Attesta (*) che dagli atti di questo ufficio, l'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la seguente qualifica sanitaria e che gli animali sopraindicati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per:

malattia	Data controllo capi			Data controllo allevamento			Qualifica allevamento		

(*) tale dichiarazione ha validità 15 giorni, rinnovabile ai sensi di legge.
Gli animali suindicati sono stati immunizzati contro………………………….. in data ………/………./………

☐ Osservazioni ☐ Prescrizioni ☐ Vincolo Sanitario
……
Addì…………………………… il veterinario ufficiale………………………………………

05A07835

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 29 luglio 2005, n. **35.**

Aiuto alla produzione olio d'oliva - campagne 1998/1999 e 1999/2000. Superamento dei massimali di olio ammissibili e recupero delle somme maggiormente erogate.

All'UNAPROL
Al CNO
All'AIPO
All'UNASCO
All'UNAPOL
All'ASO
All'APO
Alla LAPOC
Alla CASO
Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio materie grasse
All'AGECONTROL
A tutti i produttori non appartenenti alle associazioni olivicole
A tutti gli operatori del settore

La commissione delle Comunità europee ha rideterminato i quantitativi di olio ammissibili all'aiuto per le campagne 1998/1999 e 1999/2000 e conseguentemente ha richiesto la restituzione delle somme erogate in eccesso.

A seguito di tale decisione comunitaria, l'aiuto alla produzione olio di oliva corrisposto nelle due campagne 1998/1999 e 1999/2000 deve essere conseguentemente rideterminato, poiché maggiormente erogato rispetto al limite di spesa ammissibile, ai sensi della disciplina comunitaria che regola il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva.

A tal fine, i quantitativi pagati in eccesso a ciascun olivicoltore beneficiario dell'aiuto per le campagne 1998/1999 e 1999/2000, verranno recuperati su ogni pagamento utile corrisposto dall'Agenzia.

Roma, 29 luglio 2005

Il titolare dell'Ufficio monocratico
GULINELLI

05A07923

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con D.D. 27 luglio 2005:

Silenzi Maria Enrica, notaio residente nel comune di Montalto delle Marche, d.n. Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ascoli Piceno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pinna Sergio, notaio residente nel comune di Mogoro, d.n. Cagliari, è trasferito nel comune di Oristano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Notaro Roberta, notaio residente nel comune di Terranuova Bracciolini, d.n. Arezzo, è trasferito nel comune di Lamezia Terme, d.n. Catanzaro, con l'anzidetta condizione;

Salomoni Mariateresa, notaio residente nel comune di Pescarolo ed Uniti, d.n. Cremona, è trasferito nel comune di Cremona, con l'anzidetta condizione;

Liviera Zugiani Silvio, notaio residente nel comune di Lavagna, d.n. Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Cristiano Giovanni Francesco, notaio residente nel comune di Finale Emilia, d.n. Modena, è trasferito nel comune di Concordia sulla Secchia, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Malaguti Chiara, notaio residente nel comune di Carpi, d.n. Modena è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Spini Ursula, notaio residente nel comune di Gozzano, d.n. Novara, è trasferito nel comune di Borgomanero, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Iannello Giuseppe, notaio residente nel comune di Colorno, d.n. Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione;

Colantonio Elena, notaio residente nel comune di Penne, d.n. Teramo è trasferito nel comune di Montesilvano, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Gava Marco, notaio residente nel comune di Chioggia, d.n. Venezia, è trasferito nel comune di Cavarzere, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

05A07893

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º agosto 2005

Dollaro USA	1,2219
Yen giapponese	136,67
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,073
Corona danese	7,4605
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69140
Fiorino ungherese	244,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0580
Corona svedese	9,3930
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	38,915
Franco svizzero	1,5591
Corona islandese	78,66
Corona norvegese	7,8575
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3025
Nuovo Leu romeno	3,5043
Rublo russo	34,9400
Nuova lira turca	1,6138
Dollaro australiano	1,6057
Dollaro canadese	1,4874
Yuan cinese	9,9030
Dollaro di Hong Kong	9,4982
Rupia indonesiana	11952,63
Won sudcoreano	1254,28
Ringgit malese	4,5831
Dollaro neozelandese	1,7829
Peso filippino	68,579
Dollaro di Singapore	2,0267
Baht tailandese	50,780
Rand sudafricano	8,0087

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A07948

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dalla Fondazione teatro dell'opera di Roma

Con decreto 12 luglio 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 11 maggio 2005 al vigente statuto della Fondazione teatro dell'opera di Roma.

05A07902

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Iris - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Pescara.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Iris - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, via di Villa Basile n. 11, costituita per rogito notaio D'Ambrosio Massimo in data 24 settembre 2001, repertorio n. 50080 - codice fiscale n. 01630950689 - BUSC n. 1638/302464, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A07812

Costituzione della commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi

Con decreto direttoriale del 19 luglio 2005 è stata costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi la commissione di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004.

05A07776

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo «TUV Italia S.r.l.», in Sesto San Giovanni.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 20 luglio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «TUV Italia S.r.l.», con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 edificio 23 - Sesto San Giovanni (Milano), acquisita in atti di questo Ministero in data 28 aprile 2005, prot. n. 24771, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo «TUV Italia S.r.l.», con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 edificio 23 - Sesto San Giovanni (Milano), acquisita in atti di questo Ministero in data 10 maggio 2005, prot. n. 28060, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo «TUV Italia S.r.l.», con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 edificio 23 - Sesto San Giovanni (Milano),, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'organismo «TUV Italia S.r.l.», con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 edificio 23 - Sesto San Giovanni (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive l'11 maggio 2005.

L'organismo «TUV Italia S.r.l.», con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 edificio 23 - Sesto San Giovanni (Milano), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

15. Ponti elevatori per veicoli.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A07813

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo I & S Ingegneria e Sicurezza S.r.l., in Bolzano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 20 luglio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo I & S Ingegneria e Sicurezza S.r.l. con sede legale in via Ischia, 16 - Bolzano, acquisita in atti di questo Ministero in data 12 marzo 2004, prot. n. 830090, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo I & S Ingegneria e Sicurezza S.r.l. con sede legale in via Ischia, 16 - Bolzano, acquisita in atti di questo Ministero in data 4 aprile 2005, prot. n. 19300, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo I & S Ingegneria e Sicurezza S.r.l. con sede legale in via Ischia, 16 - Bolzano, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'Organismo I & S Ingegneria e Sicurezza S.r.l. con sede legale in via Ischia, 16 - Bolzano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive l'11 maggio 2005;

L'Organismo I & S Ingegneria e Sicurezza S.r.l. con sede legale in via Ischia, 16 - Bolzano, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A07815

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164:

esaminata, nel corso della riunione del 23 giugno 2005, la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vino Bianco di Custoza doc» con sede in Bardolino (VR) - in data 14 aprile 2005, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche - in «Bianco di Custoza» o «Custoza»;

visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla Regione Veneto;

esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la variazione di che trattasi redatta nel testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini - via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

Proposta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» è riservata ai vini «Bianco di Custoza» o «Custoza», «Bianco di Custoza» Superiore o «Custoza» Superiore, «Bianco di Custoza» passito o «Custoza» passito e «Bianco di Custoza» spumante o «Custoza» spumante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano: 20-45%;
Garganega: 20-40%;
Trebbianello: 5-30%;

Bianca Fernanda (clone locale del Cortese) Malvasia, Riesling italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20-30%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.

Tale zona è così delimitata:

partendo a sud dell'abitato di Sommacampagna, da contrada Cesure (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso sud-ovest, il canale del consorzio di bonifica dell'Alto Agro Veronese sino a località Boscone, innestandosi per breve tratto sulla strada per Villafranca fino a incontrare e seguire la strada comunale che passando per Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Cà Delia.

Segue detta strada, toccando C. Nuova Pigno e le Grottarole, sino all'incrocio della strada provinciale di Villafranca-Valeggio e seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio.

Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a Pozzolo sino a località C. Buse per innestarsi sulla carreggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca.

Segue questo canale verso nord, fino a Ponte Lungo, e attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriola Serenelli seguendolo verso sud, sino a incontrare il confine di provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).

Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine regionale toccando successivamente le località Pignolada, Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontara dove l'abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est, la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimità della località Pignolini e lì attraversa l'autostrada Serenissima, per inserirsi sulla carrareccia che passa a est di Cà Gozzetto toccando successivamente Cà Serraglio e passando a ovest di quota 101 termina a Cà Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino.

Segue la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino a imboccare la carrareccia che passando per località Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84.

Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di quota 84 dove l'abbandona per seguire la strada che toccando Villa Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda.

Dalla località Cappuccini la linea di delimitazione segue la sponda orientale del lago di Garda sino in prossimità del porto di Pacengo per inoltrarsi nell'entroterra seguendo la carrareccia che, toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e giunge a località Cà Allegri, per seguire la strada comunale di Pacengo sino a C. Fontana Fredda.

Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a località «Le Tende», e da qui, seguendo la strada Pacengo-Colà, sino a C. alle Croci.

Da C. alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota 118,113 e Sarnighe; incrocia il confine comunale di Lazise-Castelnuovo a quota 112.

Segue, risalendo verso nord, questo confine e successivamente in prossimità della località Mirandola, il confine comunale Lazise-Pastrengo sino all'incrocio di questo con la strada provinciale Verona-Lago a ovest di località Osteria Vecchia.

La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona (est) sino in prossimità dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue sulla strada comunale di Palazzolo sino a incontrare l'autostrada del Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale Bussolengo-Sona.

Segue detto confine verso sud, sino a località Civel dove si inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.

Segue detta strada sino all'abitato di Sommacampagna che attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza sino a località Cesure punto di partenza.

Ad ovest della località Broglie è incluso un piccolo territorio del comune di Peschiera del Garda comprendente il Monte Zecchino, così delimitato:

dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue Verso ovest, per Cà Boschetti e Cà Rondinelli per poi seguire il confine di provincia-regione toccando successivamente Cà Boffei, Soregone, Cà Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea. ghiaioso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le unità vitate omogenee coltivate con le varietà Garganega, Trebianello, Pinot Bianco, Chardonnay e Cortese, iscritte all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o

«Custoza», sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata «Garda»alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» non deve essere superiore a t. 15 per ettaro di vigneto a coltura specializzata e di t. 12 per ettaro per la produzione del vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» Superiore. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La tipologia «passito» è ottenuta dalla cernita delle uve raccolte nei vigneti iscritti alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed aventi le caratteristiche per essere designate con detta denominazione.

Il quantitativo massimo di uve da destinare alla produzione del vino «passito» non deve superare le 5t/ha: il rimanente quantitativo di uva fino alle rese massime consentite pari a 7t/ha per il «superiore» e 10 t/ha per il «Bianco di Custoza» o «Custoza» può essere destinato, se ne ha i requisiti, alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione.

La Regione Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 - maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero delle Politiche agricole e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9.5% vol, ad esclusione delle uve destinate alla produzione di vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore il cui titolo alcolometrico volumico naturale è di 11% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonché nei Comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione di vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza o «Custoza» passito può avvenire solo dopo che le stesse siano sottoposte ad appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%; per la tipologia spumante la resa non deve essere superiore al 68% al lordo della presa di spuma.

Qualora la resa sia compresa tra la percentuale precedente ed il 75% il prodotto non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 40% per il vino «Bianco di Custoza» o « Custoza» passito.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» può essere utilizzata per designare il vino spumante nel tipo «brut», «extra brut», «extra dry», ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.

La preparazione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza o Custoza» spumante deve avvenire in stabilimenti siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 3 e nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno cinque mesi a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve; l'affinamento deve avere luogo all'interno della zona di vinificazione di cui al presente disciplinare.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza o Custoza» passito deve essere immesso al consumo non prima del 1° settembre successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianco di Custoza» o «Custoza»:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;

sapore: sapido, morbido, delicato, di giusto corpo, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volunmico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto: 16,5 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l.

«Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore:

colore: paglierino con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, caratteristico lievemente aromatico;

sapore: morbido, armonico, corposo con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: 7 g/l;

«Bianco di Custoza» o «Custoza» spumante:

spuma: fine persistente;

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante con sentore di fruttato, leggermente aromatico quando spumantizzato, con il metodo Marinotti; fine e composto, caratteristico della fermentazione in bottiglia, quando è spumantizzato con il metodo classico;

sapore: fresco, sapido, fine e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo :11,5% vol;

acidità totale minima 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

residuo di zuccheri fino a:

12 g/l nel tipo «brut»;

6 g/l nel tipo «extra brut»;

20 g/l nel tipo «extra dry»;

«Bianco di Custoza» o «Custoza» passito:

colore: giallo dorato;

odore: intenso e fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui almeno il 12% vol. effettivo;

acidità totale minima: 4,5/g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitatane precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È consentito inoltre l'uso della indicazione aggiuntiva di «vigna», seguita immediatamente dal relativo toponimo, purché le uve provengano totalmente dal corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito Albo dei vigneti, previsto ai sensi dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto presso la Camera di Commercio di Verona, competente per territorio, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore e «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro di capacità fino a litri 1.5 e chiuse con tappo raso bocca in sughero o altri materiali consentiti.

Tuttavia per le bottiglie fino a litri 0.375 è consentito l'uso anche del tappo a vite.

Sulle bottiglie contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore e passito deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

05A07811

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torasemide Teva»

Estratto determinazione n. 100 del 22 luglio 2005

Medicinale: TORASEMIDE TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

2,5 mg compresse 20 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686018/M (in base 10), 12ZL62 (in base 32);

2,5 mg compresse 28 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686020/M (in base 10), 12ZL64 (in base 32);

2,5 mg compresse 50 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686032/M (in base 10), 12ZL6J (in base 32);

2,5 mg compresse 56 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686044/M (in base 10), 12ZL6W (in base 32);

2,5 mg compresse 100 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686057/M (in base 10), 12ZL79 (in base 32);

10 mg compresse 20 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686069/M (in base 10), 12ZL7P (in base 32);

10 mg compresse 28 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686071/M (in base 10), 12ZL7R (in base 32);

10 mg compresse 30 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686083/M (in base 10), 12ZL83 (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686095/M (in base 10), 12ZL8H (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686107/M (in base 10), 12ZL8V (in base 32);

10 mg compresse 400 (20X20) compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686119/M (in base 10), 12ZL97 (in base 32);

10 mg compresse 14 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686121/M (in base 10), 12ZL99 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 2,5 mg e 10 mg contiene:

principio attivo: 2,5 mg e 10 mg di torasemide

eccipienti: lattosio anidro, crospovidone, povidone (K30), cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Produzione: Teva Pharmaceutical lnd Ltd P.O. BOX 353 - 44102 Kfar Saba Israele.

Confezionamento:

APS/Berk - Brampton Road Hampden Park - BN 22 9AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra);

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 - 2003 RN Haarlem (Olanda);

Pharmapack International B.V. Bleiswijkseweg 51 - 2712 PB Zoetermeer (Olanda);

Biogal Pharmaceutical Works Ltd Pallagi ùt. 13 - 4042 Debrecen (Ungheria).

Controllo e rilascio dei lotti:

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 - 2003 RN Haarlem (Olanda);

APS/Berk - Brampton Road Hampden Park - BN 22 9AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra);

Biologal Pharmaceutical Words Ltd Pallagi ut. 13 - 4042 Debrecen (Ungheria).

Indicazioni terapeutiche Torasemide Teva 2,5 mg: ipertensione essenziale.

Indicazioni terapeutiche Torasemide Teva 10 mg: edema causato da insufficienza cardiaca congestizia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 10 mg compresse 14 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686121/M (in base 10), 12ZL99 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,79 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,95 euro.

Confezione: 2,5 mg compresse 28 compresse in blister ALU/ALU/PVC - A.I.C. n. 036686020/M (in base 10), 12ZL64 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lontax»

Estratto determinazione n. 101 del 22 luglio 2005

Medicinale: LONTAX.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.A. - via Ponte della Fabbrica 3/a - 35031 Abano Terme (Padova).

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431017/M (in base 10), 12RT59 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431029/M (in base 10), 12RT5P (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431031/M (in base 10), 12RT5R (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431043/M (in base 10), 12RT63 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431056/M (in base 10), 12RT6J (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431068/M (in base 10), 12RT6W (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431070/M (in base 10), 12RT6Y (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431082/M (in base 10), 12RT7B (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431094/M (in base 10), 12RT7Q (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister unidose PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431106/M (in base 10), 12RT82 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036431118/M (in base 10), 12RT8G (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036431120/M (in base 10), 12RT8J (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431132/M (in base 10), 12RT8W (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431144/M (in base 10), 12RT98 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431157/M (in base 10), 12RT9P (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431169/M (in base 10), 12RTB1 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431171/M (in base 10), 12RTB3 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431183/M (in base 10), 12RTBH (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431195/M (in base 10), 12RTBV (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431207/M (in base 10), 12RTC7 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431219/M (in base 10), 12RTCM (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister unidose PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431221/M (in base 10), 12RTCP (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036431233/M (in base 10), 12RTD1 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036431245/M (in base 10), 12RTDF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: 20 mg o 40 mg di citalopram come citalopram bromidrato;

eccipienti: nucleo: mannitolo, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato; rivestimento: ipromellosa, macrogol 6000, titanio diossido (E171).

Produzione: Tropon GmbH Koln Germania.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Fidia Farmaceutici S.p.a., Abano Terme (Padova).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di episodi depressivi maggiori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431029/M (in base 10), 12RT5P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,89 euro.

Confezione: 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431043/M (in base 10), 12RT63 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,09 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,00 euro.

Confezione: 40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036431144/M (in base 10), 12RT98 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,48 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 14,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07724

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Certican»

Estratto determinazione n. 102 del 22 luglio 2005

Medicinale: CERTICAN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A. - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

50 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg - A.I.C. n. 036373013/M (in base 10), 12Q0JP (in base 32);

60 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 025 mg - A.I.C. n. 036373025/M (in base 10), 12Q0K1 (in base 32);

100 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg - A.I.C. n. 036373037/M (in base 10), 12Q0KF (in base 32);

250 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg - A.I.C. n. 036373049/M (in base 10), 12Q0KT (in base 32);

50 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,5 mg - A.I.C. n. 036373052/M (in base 10), 12Q0KW (in base 32);

60 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,5 mg - A.I.C. n. 036373064/M (in base 10), 12Q0L8 (in base 32);

100 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,5 mg - A.I.C. n. 036373076/M (in base 10), 12Q0LN (in base 32);

250 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,5 mg - A.I.C. n. 036373088/M (in base 10), 12Q0M0 (in base 32);

50 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,75 mg - A.I.C. n. 036373090/M (in base 10), 12Q0M2 (in base 32);

60 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,75 mg - A.I.C. n. 036373102/M (in base 10), 12Q0MG (in base 32);

100 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,75 mg - A.I.C. n. 036373114/M (in base 10), 12Q0MU (in base 32);

250 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,75 mg - A.I.C. n. 036373126/M (in base 10), 12Q0N6 (in base 32);

50 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 1 mg - A.I.C. n. 036373138/M (in base 10), 12Q0NL (in base 32);

60 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 1 mg - A.I.C. n. 036373140/M (in base 10), 12Q0NN (in base 32);

100 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 1 mg - A.I.C. n. 036373153/M (in base 10), 12Q0P1 (in base 32);

250 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 1 mg - A.I.C. n. 036373165/M (in base 10), 12Q0PF (in base 32);

50 compresse dispersibili in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,1 mg - A.I.C. n. 036373177/M (in base 10), 12Q0PT (in base 32);

60 compresse dispersibili in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,1 mg - A.I.C. n. 036373189/M (in base 10), 12Q0Q5 (in base 32);

100 compresse dispersibili in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,1 mg - A.I.C. n. 036373191/M (in base 10), 12Q0Q7 (in base 32);

250 compresse dispersibili in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,1 mg - A.I.C. n. 036373203/M (in base 10), 12Q0QM (in base 32);

50 compresse dispersibili in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg - A.I.C. n. 036373215/M (in base 10), 12Q0QZ (in base 32);

60 compresse dispersibili in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg - A.I.C. n. 036373227/M (in base 10), 12Q0RC (in base 32);

100 compresse dispersibili in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg - A.I.C. n. 036373239/M (in base 10), 12Q0RR (in base 32);

250 compresse dispersibili in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg - A.I.C. n. 036373241/M (in base 10), 12Q0RT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa / compressa dispersibile.

Composizione: 1 compressa da 0,25 mg, 0,5 mg, 0,75 mg, 1,0 mg contiene:

principio attivo: 0,25 mg di everolimus, 0,5 mg di everolimus, 0,75 mg di everolimus, 1,0 mg di everolimus;

eccipienti: butilidrossitoluene (E321), magnesio stearato, lattosio monoidrato, ipromellosa, crospovidone, lattosio anidro.

Composizione: 1 compressa dispersibile da 0,25 mg, 0,1 mg, contiene:

principio attivo: 0,25 mg di everolimus, 0,1 mg di everolimus;

eccipienti: butilidrossitoluene (E321), magnesio stearato, lattosio monoidrato, ipromellosa, crospovidone, lattosio anidro, silice colloidale anidra.

Produzione e controllo: Novartis Pharma AG - Schaffhauserstrasse, CH 4332 - Stein (Svizzera).

Rilascio dei lotti: Novartis Pharma S.p.A. - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Indicazioni terapeutiche: «Certican» è indicato per la profilassi del rigetto d'organo in pazienti adulti, a rischio immunologico da lieve a moderato, sottoposti a trapianto renale o cardiaco allogenico. Deve essere utilizzato in associazione con ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 60 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg - A.I.C. n. 036373025/M (in base 10), 12Q0K1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 115,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 189,80 euro.

Confezione: 60 compresse in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,75 mg - A.I.C. n. 036373102/M (in base 10), 12Q0MG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 345,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 569,39 euro.

Tetto di spesa (ex factory) di 566.663 euro per il primo anno e 1.867.888 euro alla fine del secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Classificazione ai fini della fornitura.

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Condizioni e modalità di impiego.

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07723

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Traflash»

Estratto determinazione n. 103 del 22 luglio 2005

Medicinale: TRAFLASH.

Titolare A.I.C.: Viatris S.p.A. - Viale Brenta, 18 - 20139 Milano

Confezioni:

50 mg compresse orodispersibili 10 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672018/M (in base 10), 12Z4JL (in base 32);

50 mg compresse orodispersibili 20 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672020/M (in base 10), 12Z4JN (in base 32);

50 mg compresse orodispersibili 28 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672032/M (in base 10), 12Z4K0 (in base 32);

50 mg compresse orodispersibili 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672044/M (in base 10), 12Z4KD (in base 32);

50 mg compresse orodispersibili 40 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672057/M (in base 10), 12Z4KT (in base 32);

50 mg compresse orodispersibili 50 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672069/M (in base 10), 12Z4L5 (in base 32);

50 mg compresse orodispersibili 56 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672071/M (in base 10), 12Z4L7 (in base 32);

50 mg compresse orodispersibili 60 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672083/M (in base 10), 12Z4LM (in base 32);

50 mg compresse orodispersibili 100 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672095/M (in base 10), 12Z4LZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione: 1 compressa orodispersibile da 50 mg contiene:

principio attivo: 50 mg di tramadolo cloridrato;

eccipienti: etilcellulosa, copovidone, silicio diossido, mannitolo (E421), crospovidone, aspartame (E951), aroma di menta, magnesio stearato.

Produzione confezionamento e controllo: Ethypharm Industries Z.I. de Saint-Arnoult 28170 Chateauneuf - en - Thymerais (Francia).

Rilascio dei lotti: Viatris GmbH & Co KG Weismullerstrasse 45 - 60314 Frankfurt Germania.

Confezionamento: Klocke Verpackungs Service GmbH Weingarten Germania - Budelpack Rhymney Ltd (Wales UK).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore da moderato a grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 50 mg compresse orodispersibili 20 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672020/M (in base 10), 12Z4JN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A» nota 3.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro.

Rispetto del tetto di spesa di 757,39 mila euro (ex factory) per il primo anno per i prodotti a base di tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto 12 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura.

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990- Tab. V.

Art. 4 - Condizioni e modalità d'impiego.

Nota 3: «La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle Regioni e delle Province autonome».

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07722

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Arrow»

Estratto determinazione n. 104 del 22 luglio 2005

Medicinale: CITALOPRAM ARROW.

Titolare A.I.C.: Generics Limited - Unit, 2 Eastman Way Stevenage Herts SG1 4SZ - UK.

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510016/M (in base 10), 12U6B0 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510028/M (in base 10), 12U6BD (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510030/M (in base 10), 12U6BG (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510042/M (in base 10), 12U6BU (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510055/M (in base 10), 12U6C7 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510067/M (in base 10), 12U6CM (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510079/M (in base 10), 12U6CZ (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510081/M (in base 10), 12U6D1 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510093/M (in base 10), 12U6DF (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film (100×1) compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose - A.I.C. n. 036510105/M (in base 10), 12U6DT (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510117/M (in base 10), 12U6F5 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510129/M (in base 10), 12U6FK (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510131/M (in base 10), 12U6FM (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510143/M (in base 10), 12U6FZ (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510156/M (in base 10), 12U6GD (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510168/M (in base 10), 12U6GS (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510170/M (in base 10), 12U6GU (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510182/M (in base 10), 12U6H6 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510194/M (in base 10), 12U6HL (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose - A.I.C. n. 036510206/M (in base 10), 12U6HY (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 036510218/M (in base 10), 12U6JB (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 036510220/M (in base 10), 12U6JD (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 036510232/M (in base 10), 12U6JS (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 036510244/M (in base 10), 12U6K4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: 20 mg o 40 mg di citalopram come citalopram bromidrato.

eccipienti per il corpo della compressa: mannitolo, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

eccipienti per il rivestimento della compressa: opadry white 03F28539 (ipromellosa, macrogol 6000, titanio diossido (E171).

Produzione e controllo dei lotti: Tropon GmbH - Neurather Ring 1 - 51063 Koln - Germany.

Produzione confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Arrow Pharm Malta - HF 62, Hal Far Industrial Estate - Hal-Far Malta - Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH & Co.KG - Gollstrasse 1 - 84529 Tittmoning - Germany.

Confezionamento: Cardinal Health Germany GmbH - Steimbeistrasse 2 - D-73614 Schorndorf - Germany.

Controllo e rilascio dei lotti: Arrow Generics (Ireland) - Unit 4 Wilsborough cluster Clonshaugh Industrial Estate - Dublin 17 - Ireland.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di episodi depressivi maggiori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510030/M (in base 10), 12U6BG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,89 euro.

Confezione: 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510042/M (in base 10), 12U6BU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,68 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,98 euro.

Confezione: 40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036510129/M (in base 10), 12U6F5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,48 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 14,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07725

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chirocaine»

Estratto determinazione n. 105 del 22 luglio 2005

Medicinale: CHIROCAINE.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., via Pontina km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina).

Confezioni:

0,625 mg/ml 5 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769378/M (in base 10), 1152H2 (in base 32);

0,625 mg/ml 24 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769380/M, (in base 10), 1152H4 (in base 32);

0,625 mg/ml 60 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769392/M (in base 10), 1152HJ (in base 32);

0,625 mg/ml 5 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769404/M (in base 10) 1152HW (in base 32);

0,625 mg/ml 12 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769416/M (in base 10), 1152J8 (in base 32);

0,625 mg/ml 32 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769428/M (in base 10), 1152JN (in base 32);

1,25 mg/ml 5 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769430/M (in base 10), 1152JQ (in base 32);

1,25 mg/ml 24 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769442/M, (in base 10) 1152K2 (in base 32);

1,25 mg/ml 60 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769455/M (in base 10), 1152KH (in base 32);

1,25 mg/ml 5 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769467/M (in base 10), 1152KV (in base 32);

1,25 mg/ml 12 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769479/M (in base 10), 1152L7 (in base 32);

1,25 mg/ml 32 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769481/M (in base 10), 1152L9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml da 0,625 mg o di 1,25 mg contiene rispettivamente:

principio attivo: 0,625 mg o 1,25 mg di levobupivacaina come levobupicavaina cloridrato;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Hospira Healthcare Corporation - 5400 Cote de Liesse Mount Royal Montreal H4P1A5 Quebec (Canada).

Controllo e rilascio lotti: Abbott Logistics B.V. Netherlands Meeeuwenlaan 4 - 8011 BZ Zwolle The Netherlands.

Indicazioni terapeutiche: infusione epidurale continua, per il trattamento del dolore postoperatorio e per l'analgesia durante il travaglio di parto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

0,625 mg/ml 5 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769378/M (in base 10), 1152H2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,625 mg/ml 24 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769380/M (in base 10), 1152H4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,625 mg/ml 60 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769392/M (in base 10), 1152HJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,625 mg/ml 5 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769404/M (in base 10), 1152HW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,625 mg/ml 12 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769416/M (in base 10), 1152J8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,625 mg/ml 32 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769428/M (in base 10), 1152JN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1,25 mg/ml 5 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769430/M (in base 10), 1152JQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1,25 mg/ml 24 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769442/M (in base 10), 1152K2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1,25 mg/ml 60 unità di soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 034769455/M (in base 10), 1152KH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1,25 mg/ml 5 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769467/M (in base 10), 1152KV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1,25 mg/ml 12 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769479/M (in base 10), 1152L7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1,25 mg/ml 32 unità di soluzione da 200 ml - A.I.C. n. 034769481/M (in base 10), 1152L9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07721

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo HCL Sandoz»

Estratto determinazione n. 106 del 22 luglio 2005

Medicinale: TRAMADOLO HCL SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

100 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister AL/PVC trasparente - A.I.C. n. 036697011/M (in base 10), 12ZWXM (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister AL/PVC trasparente - A.I.C. n. 036697023/M (in base 10), 12ZWXZ (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister AL/PVC trasparente - A.I.C. n. 036697035/M (in base 10), 12ZWYC (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister AL/PVC trasparente - A.I.C. n. 036697047/M (in base 10), 12ZWYR (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister AL/PVC trasparente - A.I.C. n. 036697050/M (in base 10), 12ZWYU (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister AL/PVC trasparente - A.I.C. n. 036697062/M (in base 10), 12ZWZ6 (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 100X1 compresse in blister AL/PVC trasparente - A.I.C. n. 036697074/M (in base 10), 12ZWZL (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister AL/PVC bianco opaco - A.I.C. n. 036697086/M (in base 10), 12ZWZY (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister AL/PVC bianco opaco - A.I.C. n. 036697098/M (in base 10), 12ZX0B (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister AL/PVC bianco opaco - A.I.C. n. 036697100/M (in base 10), 12ZX0D (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister AL/PVC bianco opaco - A.I.C. n. 036697112/M (in base 10), 12ZX0S (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister AL/PVC bianco opaco - A.I.C. n. 036697124/M (in base 10), 12ZX14 (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister AL/PVC bianco opaco - A.I.C. n. 036697136/M (in base 10), 12ZX1J (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 100X1 compresse in blister AL/PVC bianco opaco - A.I.C. n. 036697148/M (in base 10), 12ZX1W (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: 1 compressa a rilascio modificato da 100 mg contiene:

principio attivo: 100 mg di tramadolo cloridrato;

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato, idrossipropilcellulosa, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: FAL Duiven B.V. Nieuwgraaf 93 RK - 6921 Duiven (Olanda).

Confezionamento:

MPF BV Appelhof 13 - 8465 RX Ouderhaske (Olanda);

Sandoz Pharmaceuticals GmbH Dieselstrasse 5 - D70839 Gerlingen (Germania);

Sanico NV Industriezone 4 Veedijk 59 B - 2300 Turnhout (Belgio).

Rilascio dei lotti: Sandoz BV Gemeenschapspolderweg 28 - 1382 GR Weesp (Olanda).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore da moderato a severo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 100 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister AL/PVC trasparente - A.I.C. n. 036697035/M (in base 10), 12ZWYC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A nota 3».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,41 euro.

Rispetto del tetto di spesa di 500.000 euro (ex factory) per il primo anno per i prodotti a base di tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto 12 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura.

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Condizioni e modalità d'impiego.

Nota 3: la prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07720

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Bruni»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 418 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA BRUNI, nella forma e confezione: «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, corso Basilica Soluntina n. 67, c.a.p. 90017, codice fiscale 02656370828.

Confezione: «01 % crema» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036259024 (in base 10) 12LK6J (in base 32).

Forma farmaceutica: Crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: Gentamicina 0,1 g come Gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: Alcool cetostearilico 7,2 g; Cetomacrogol 1,8 g; Vaselina bianca 15 g; Paraffina liquida 6 g; Sodio fosfato monobasico 0,3 g; Clorocresolo 0,1 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti, il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «01 % crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036259024 (in base 10) 12LK6J (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036259024 «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07762

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dergesol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 419 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DERGESOL, nella forma e confezione: «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, c.a.p. 00165, codice fiscale 03151540584.

Confezione: «01 % crema» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036271029 (in base 10) 12LWXP (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: Gentamicina 0,1 g come Gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: Alcool cetostearilico 7,2 g; Cetomacrogol 1,8 g; Vaselina bianca 15 g; Paraffina liquida 6 g; Sodio fosfato monobasico 0,3 g; Clorocresolo 0,1 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti, il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «01 % crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036271029 (in base 10) 12LWXP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036271029 «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07763

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dergentam»

Estratto determinazione AIC/N 420 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DERGENTAM, nella forma e confezione: «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C. Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, c.a.p. 00165, codice fiscale 07696270581.

Confezione: «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036262020 (in base 10) 12LN44 (in base 32).

Forma farmaceutica: Crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: Gentamicina 0,1 g come Gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: Alcool cetostearilico 7,2 g; Cetomacrogol 1,8 g; Vaselina bianca 15 g; Paraffina liquida 6 g; Sodio fosfato monobasico 0,3 g; Clorocresolo 0,1 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti, il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036262020 (in base 10) 12LN44 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036262020 «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07764

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Pliva»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 421 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA PLIVA, nella forma e confezione: «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Tranquillo Cremona n. 10, c.a.p. 20092, codice fiscale 03227750969.

Confezione: «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036267021 (in base 10) 12LT0F (in base 32).

Forma farmaceutica: Crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: Gentamicina 0,1 g come Gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: Alcool cetostearilico 7,2 g; Cetomacrogol 1,8 g; Vaselina bianca 15 g; Paraffina liquida 6 g; Sodio fosfato monobasico 0,3 g; Clorocresolo 0,1 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezoni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036262, relativo al farmaco: DERGENTAM e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «01 % crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036267021 (in base 10) 12LT0F (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036267021 «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07765

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Boniscontro e Gazzone».

Estratto determinazione AIC/N n. 422 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GENTAMICINA BONISCONTRO E GAZZONE, nella forma e confezione: «0,1% crema 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, codice fiscale n. 08205300588.

Confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036270027 (in base 10) 12LVYC (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: Gentamicina 0,1 g come Gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: Alcool cetostearilico 7,2 g; Cetomacrogol 1,8 g; Vaselina bianca 15 g; Paraffina liquida 6 g; Sodio fosfato monobasico 0,3 g; Clorocresolo 0,1 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti, il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036262, relativo al farmaco «Dergentam» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% «crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036270027 (in base 10) 12LVYC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036270027 «0,1% crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07766

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina ABC»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 423 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GENTAMICINA ABC, nella forma e confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, c.a.p. 10121, codice fiscale n. 08028050014.

Confezione: «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036265027 (in base 10) 12LR23 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: Gentamicina 0,1 g come Gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: Alcool cetostearilico 7,2 g; Cetomacrogol 1,8 g; Vaselina bianca 15 g; Paraffina liquida 6 g; Sodio fosfato monobasico 0,3 g; Clorocresolo 0,1 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni o le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti, il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036259, relativo al farmaco: «Gentamicina Bruni» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036265027 (in base 10) 12LR23 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036265027 «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07767

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina IDI»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 424 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GENTAMICINA IDI, nella forma e confezione: «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: IDI Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Castelli Romani n. 83/85, c.a.p. 00040, codice fiscale n. 07271001005.

Confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036256028 (in base 10) 12LG8W (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: gentamicina 0,1 g come gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; cetomacrogol 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti, il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali. Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036259, relativo al farmaco: «Gentamicina Bruni» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036256028 (in base 10) 12LG8W (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036256028 «0,1% crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07768

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Brunifarma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 425 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GENTAMICINA BRUNIFARMA, nella forma e confezione «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Brunifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, via Maestra La Barbera n. 18 - c.a.p. 90017, codice fiscale n. 04874220827.

Confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036257020 (in base 10) 12LH7W (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: gentamicina 0,1 g come gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; cetomacrogol 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036262, relativo al farmaco: «Dergentam» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036257020 (in base 10) 12LH7W (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036257020 «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07769

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tacigen»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 426 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TACIGEN, nella forma e confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Krugher Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Volturno n. 10/12 - c.a.p. 50019, codice fiscale 04913660488.

Confezione: «0,1% crema 1 tubo da 30 g.

AIC n. 036260026 (in base 10); 12LL5U (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: gentamicina 0,1 g come gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; cetomacrogol 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la genta-

micina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036259, relativo al farmaco: «Gentamicina Bruni» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036260026 (in base 10); 12LL5U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036260026 «0,1% crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07770

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciclozinil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 427 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CICLOZINIL, nella forma e confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Euromedical 2000 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Nicolò Tartaglia n. 15, c.a.p. 00197, codice fiscale 05394041007.

Confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036261028 (in base 10); 12LM54 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone) Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: gentamicina 0,1 g come gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; cetomacrogol 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036262, relativo al farmaco: Dergentam e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036261028 (in base 10); 12LM54 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036261028 «0,1% crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07771

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutopic»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 428 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EUTOPIC, nella forma e confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Caronno Pertusella - Varese, via Monterosso n. 273 - c.a.p. 21042, codice fiscale 01192310124.

Confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036269025 (in base 10); 12LUZ1 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: gentamicina 0,1 g come gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; cetomacrogol 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036262, relativo al farmaco: «Dergentam» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036269025 (in base 10); 12LUZ1 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036269025 «0,1% crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07772

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nemalin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 429 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEMALIN, nella forma e confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - c.a.p. 00156, codice fiscale 03589790587.

Confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036357022 (in base 10); 12PJWY (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: gentamicina 0,1 g come gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; cetomacrogol 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di gentamicina sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine la gentamicina è inefficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione, nelle quali la «mortificazione del terreno», attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036262, relativo al farmaco: «Dergentam» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036357022 (in base 10); 12PJWY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036357022 «0,1 % crema» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07773

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintolatt»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 626 del 25 luglio 2005

Medicinale: SINTOLATT.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti n. 33 - c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale 00738630151.

Variazione A.I.C.: modificata standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 029114016 - sciroppo 200 ml;

a: A.I.C. n. 029114016 - «66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A07774

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Femara»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 150 del 15 luglio 2005

Specialità medicinale: FEMARA.

Società: Novartis Farma S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Femara» 30 compresse 2,5 mg, A.I.C. n. 033242013/M e 100 compresse 2,5 mg, A.I.C. n. 033242025/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 18 agosto 2005, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1885 del 4 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07718

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

marchio	Impresa	Sede	punzoni deformati
138 BS	Max Oro Laboratorio orafo di Landi MassimilianoSNC	Brescia	0
83 BS	Micali Dionisio	Chiari	1

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata d'ufficio, con determinazione camerale, dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione e le è stato ritirato il marchio per inadempimento dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002.

Regolare denuncia in tal senso è stata inoltrata alla questura di Brescia alla quale si è anche provveduto a segnalare l'impossibilità di recupero del punzone a suo tempo assegnato per irreperibilità del titolare.

marchio	Impresa	Sede	punzoni smarriti
138 BS	Max Oro Laboratorio orafo di Landi Massimiliano	Brescia	1

Ai sensi dell'art. 29, comma 9, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato ha provveduto alla restituzione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia dei punzoni resi inservibili all'uso per usura, che sono stati regolarmente deformati:

marchio	Impresa	Sede	punzoni deformati
142 BS	Enzo Avallone S.r.l.	Brescia	1

05A07833

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 721 del 21 luglio 2005, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni Smarriti
287 FI	GREINSCHGL GIACOMO	FIRENZE	4	-
310 FI	F.LLI RINGRESSI S.N.C.	FIRENZE	9	-
370 FI	DANILO DE RE S.R.L.	FIRENZE	Non reperiti	
373 FI	MASI ATHOS S.R.L.	FIRENZE	6	34
420 FI	A.F.A. S.N.C.	FIRENZE	4	-
498 FI	F.LLI RUGGERI S.N.C.	FIRENZE	5	1
515 FI	MASSI GIANFRANCO E KATUSIC TOMISLAV S.N.C.	FIRENZE	7	-
532 FI	ARGENTERIA DI NATALE DI DI NATALE G. E RIGHINI I.	MONTESPERTOLI	6	-
613 FI	F.LLI MANUELLI DI SILVIO MANUELLI	FIRENZE	6	-
719 FI	MASI ROBERTO DI MASI ROBERTO E C. S.N.C.	FIRENZE	1	-
810 FI	MOMENTI D'ARTE DI TARCHI ENIO	FIRENZE	1	-
877 FI	IMPRONTA DI CALAMASSI MAURIZIO	GRASSINA	4	-
1086 FI	IL CILINDRO S.N.C. DI BRUNI MARCO	SCANDICCI	3	1
1113 FI	CORSI FRANCESCO E C. S.A.S	FIRENZE	2	-
1391 FI	CORTI PAOLO	FIRENZE	2	-
1643 FI	SILLA PREZIOSI S.R.L.	FIRENZE	4	-
1653 FI	CHILLERI LEONARDO	FIRENZE	2	-
1666 FI	GIO.VITA S.P.A.	FIRENZE	3	-
1716 FI	LEONESSA ITALY S.N.C.	FIRENZE	Non richiesti	
1719 FI	LABORATORIO ORAFO DI SCANTAMBURLO ERNESTO	SAN CASCIANO VAL DI PESA	Non richiesti	
1723 FI	LOPATTO MICHELE	IMPRUNETA	1	-

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la seguente ditta, già assegnataria in provincia di Firenze di marchio di identificazione, ha trasferito la propria sede legale ed ha provveduto alla restituzione dei punzoni per marchio d'identificazione in dotazione. Pertanto, con determinazione n. 722 del 21 luglio 2005, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle ditta stessa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e l'annullo del relativo marchio d'identificazione.

marchio	Impresa	Punzoni in dotazione	Punzoni smarriti	Provincia di trasferimento
1563 FI	TOSCANA METALLI S.P.A.	3	-	PISA

Si rende, inoltre, noto che le seguenti imprese hanno depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in loro dotazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
97 FI	ARGENTERIE RADDI RENATO DI E. RADDI E C. SN.C.	SCANDICCI	12
290 FI	FERZA DI ZACCARINI ERMANNO, DI LEFEBRE GIOVANNA E C. S.N.C.	IMPRUNETA	2
556 FI	CASSETTI S.R.L.	SCANDICCI	6
665 FI	FANI S.R.L.	SCANDICCI	41
824 FI	F.LLI RUGGERI DI RESCIGNO STEFANO	FIRENZE	1
1561 FI	FULVIO CASAMONTI S.R.L.	IMPRUNETA	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

05A07834

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 7 in data 27 luglio 2005 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche» posto in salvaguardia dall'art. 2 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 3 marzo 2004, lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave.

Il documento sopraccitato, con la documentazione relativa, è consultabile nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e regione autonoma Trentino-Alto Adige.

05A07894

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501180/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.